

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXLIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FERRERI PIETRO

| | PAG. | | PAG. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| INDICE | | | |
| Congedo: | | VALSECCHI, <i>Relatore</i> | 1897, 1898, 1899, 1901 1902, 1903, 1904 |
| PRESIDENTE | 1892 | MARTINELLI | 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 |
| Comunicazione del Presidente: | | AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 1898, 1903, 1905 |
| PRESIDENTE | 1892 | ANGELINO PAOLO | 1899, 1900, 1901, 1902 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | | GUARIENTO | 1900 |
| Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali della spesa di lire 34.500.000 per la sottoscrizione di azioni della Società per l'incremento della Stazione termale di Chianciano (S. I. C.) che ha aumentato il capitale da lire 8.000.000 a lire 100.000.000. (3297) | 1892 | GEREMIA | 1900 |
| PRESIDENTE | 1892, 1893, 1894, 1895 | RAFFAELLI | 1901, 1903, 1905, 1906 |
| MARTINELLI, <i>Relatore</i> | 1892, 1894 | SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 1902, 1905 |
| FERRI | 1893, 1894 | ARCAINI | 1902, 1905 |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | | FACCHIN | 1905 |
| MARAZZA: Provvedimenti a favore della Fabbrica del Duomo di Milano. (2918) | 1895 | Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3351) | 1906 |
| PRESIDENTE | 1895, 1897 | PRESIDENTE | 1906, 1908 |
| LONGONI, <i>Relatore</i> | 1895 | AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 1906, 1908 |
| NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 1897 | ROSINI | 1907 |
| Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione): | | ANGELINO PAOLO | 1907 |
| Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958. (<i>Urgenza</i>). (3343) | 1897 | BERLOFFA, <i>Relatore</i> | 1908 |
| PRESIDENTE | 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 1902, 1903, 1906 | ROSINI | 1908 |
| | | Disegni di legge (Discussione e approvazione): | |
| | | Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3353) | 1911 |
| | | PRESIDENTE | 1911 |
| | | ROMANO, <i>Relatore</i> | 1911 |

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

| | PAG. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, concernente l'istituzione di una Agenzia del monopolio italiano dei tabacchi in Oriente. (3311) | 1912 |
| PRESIDENTE | 1912, 1913 |
| GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i> | 1912 |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | |
| Senatori NEGRONI ed altri: Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Umione italiana ciechi. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3336) | 1913 |
| PRESIDENTE | 1913, 1914 |
| WALTER | 1913 |
| ROSINI | 1913 |
| ANGELINO PAOLO | 1914 |
| AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 1914 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | |
| Modificazioni alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3392) | 1914 |
| PRESIDENTE | 1914, 1916, 1917, 1920 1924, 1927, 1929, 1930 |
| VALSECCHI, <i>Relatore</i> | 1915, 1917, 1918, 1919 1924, 1928, 1930 |
| ROSINI | 1916, 1919, 1922, 1924 1925, 1927, 1929, 1930 |
| ASSENNATO | 1917, 1919, 1920, 1921, 1923 1927, 1928, 1929, 1930 |
| GENNAI TONIETTI ERISIA | 1917 |
| ANGELINO PAOLO | 1917, 1929 |
| AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 1918, 1919 |
| WALTER | 1919, 1924, 1927, 1929 |
| SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> | 1920, 1923, 1926, 1928 1929, 1930, 1931 |
| RONZA | 1920, 1924, 1927, 1929, 1930 |
| FACCHIN | 1921 |
| BERZANTI | 1921 |
| PRIORE | 1923 |
| BELOTTI | 1924, 1927, 1931 |
| CHIARAMELLO | 1926, 1931 |
| ROSELLI | 1927 |
| NICOLETTO | 1929 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 1931 |

La seduta comincia alle 9,30.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Di Stefano Genova.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Dugoni, per la seduta odierna, è sostituito dal deputato Ferri.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali della spesa di lire 34 500.000 per la sottoscrizione di azioni della Società per l'incremento della Stazione termale di Chianciano (S. I. C.) che ha aumentato il capitale da lire 8.000.000 a lire 100.000.000. (3297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali della spesa di lire 34.500.000 per la sottoscrizione di azioni della Società per l'incremento stazione termale di Chianciano (S.I.C.) che ha aumentato il capitale da lire 8.000.000 a lire 100.000.000 ».

L'onorevole Martinelli, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARTINELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame, mira a conservare alla partecipazione dello Stato la proporzionalità che già era definita nel provvedimento di approvazione della Società per l'incremento della Stazione termale di Chianciano (S.I.C.).

La società suddetta venne costituita nel 1942, con uno scopo di preminente pubblico interesse consistente nella sistemazione e valorizzazione della stazione idrotermale di Chianciano, con un capitale di 8 milioni di lire, tre dei quali sottoscritti dallo Stato, tramite il Ministero delle finanze.

La proporzione, quindi, era di tre ottavi come partecipazione dello Stato.

Recentemente si è presentata l'occasione, direi meglio, la necessità, di realizzare l'acquisto di un terreno al centro di Chianciano che altrimenti potrebbe avere una destinazione di carattere industriale con grave danno per le caratteristiche che deve avere il centro di una stazione idrotermale.

Tale acquisto comporterebbe, all'incirca, una spesa di 180 milioni di lire che sarebbe fronteggiata, per 92 milioni, con un aumento del capitale sociale e per il rimanente, con

un mutuo che dovrebbe pervenire alla società attraverso un istituto di credito.

Quando nel 1942 fu costituita la società, venne riservato all'amministrazione comunale di Chianciano il diritto di essere ammessa fra i partecipanti (che, attualmente, sono il Demanio, il Monte dei Paschi di Siena e la Società Terme demaniali di Chianciano), con una quota non inferiore a 500 mila lire.

Il comune non si avvale di questa facoltà, però, negli scorsi giorni, venuto a conoscenza del disegno di legge presentato alla Camera nella seduta del 15 novembre, ha chiesto, attraverso una sua delibera, di avvalersi di tale facoltà rivalutando, naturalmente, la quota minima di 500 mila lire alla proporzione rispondente al capitale di 100 milioni di lire e quindi sottoscrivendo l'aumento di capitale per un importo di lire 6.250.000.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno di legge il quale stabilisce che all'onere di 34.500.000 si farà fronte con il versamento di pari somma, al bilancio dell'entrata, prelevandola dalla gestione speciale dei beni già assegnati alla dotazione della Corona.

Debbo aggiungere che la legge citata dispone appunto che un gruppo di beni della ex-Corona, fatta eccezione di quelli dati in dotazione di rappresentanza al Presidente della Repubblica, saranno amministrati da un apposito funzionario responsabile e che i loro proventi saranno riversati annualmente al bilancio dello Stato.

Effettivamente, per l'esercizio 1955-56, l'ultimo per il quale ho avuto modo di riscontrare questa entrata, si ha, al capitolo 224-*bis*, una entrata di 1 miliardo, 40 milioni 448.000 lire; è quindi da presumere che il versamento di 34.500.000 lire possa essere di facile reperimento.

Potrei qui fare un'altra considerazione: che, trattandosi di entrata ordinaria proveniente da beni demaniali, tale entrata dovrebbe affluire normalmente al bilancio dello Stato e non dovrebbe servire come copertura di spesa di carattere straordinario. È questa, però, una considerazione, ripetute volte espressa in Commissione nell'intento assai lodevole, ma anche assai teorico, di dare al bilancio dello Stato quella forma di chiarezza di impostazione che sarebbe altamente desiderabile.

Nel caso specifico, a giustificazione dell'articolo 2 posso mettere in evidenza una circostanza: non si tratta di una spesa effettiva bensì di un investimento di capitali in quanto la quota dello Stato, da 3 milioni passa a 37.500.000. Trattandosi quindi della copertura

di un investimento, possiamo anche accogliere la disposizione dell'articolo 2.

A conclusione della mia relazione, pregherei la Commissione di approvare il disegno di legge in esame, nel testo alla nostra Commissione sottoposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRI. Debbo, prima di tutto, ringraziare l'onorevole Presidente per la cortesia usata nell'accogliere la richiesta di rinvio a stamane della discussione del presente disegno di legge, richiesta della quale debbo rendere ragione.

Il comune di Chianciano, in occasione di questo aumento di capitale, ha deliberato in data 13 dicembre, all'unanimità del proprio consiglio comunale, di richiedere di avvalersi delle facoltà concessagli dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1303 istitutivo della S.I.C. il quale recita testualmente: « Potrà essere ammesso fra i partecipanti, previa autorizzazione dei Ministri per l'interno e per le finanze, anche il comune di Chianciano con una quota non inferiore a lire 500 mila ».

Se il comune si fosse avvalso di tale facoltà, il capitale iniziale della società sarebbe stato almeno di lire 8.500.000, quindi la proporzione della quota dello Stato sarebbe stata ridotta di proporzioni.

Il comune di Chianciano non si avvale, allora di questa facoltà, per ragioni che appaiono evidenti sol che si legga la data del provvedimento: 18 ottobre 1943 quando cioè al comune, amministrato da un commissario prefettizio per gli eventi bellici, si trovava nella situazione di un imminente passaggio del fronte di guerra, passaggio che avvenne nei primi giorni del 1944. L'amministrazione straordinaria del comune era quindi sommersa da altre preoccupazioni che le impedirono di pensare ed entrare in questa società.

Oggi il Consiglio comunale di Chianciano si preoccupa di entrare nella società in questione i cui scopi sono tali da esigerlo. Si tratta, infatti di incrementare la stazione termale ed il comune sente la partecipazione alla società come una esigenza primaria. Esso sottoscriverebbe quindi, come suo apporto, la somma di lire 6.250.000 cioè il minimo fissato nel 1942 moltiplicato per dodici volte e mezza.

La copertura della spesa, per il comune di Chianciano, è facilissima in quanto si tratta di un comune in condizioni economico-finanziarie abbastanza floride, essendo una stazione turistica e di cura, ed ha addirittura somme accantonate.

Presento quindi un emendamento a firma anche dei deputati Pieraccini, Ronza, Angelino Paolo e Merizzi, sotto forma di articolo 1-bis, del quale do lettura:

« Il comune di Chianciano potrà essere ammesso nella S.I.C., previa autorizzazione dei Ministri per l'interno e per le finanze, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1303, con una quota non inferiore a lire 6.250.000 ».

Penso che l'inserimento di questo emendamento nell'attuale testo si giustifichi con la esigenza di far rimanere inalterata la quota di partecipazione dello Stato.

Si può obiettare che, qualora la presente richiesta venisse accolta, il capitale passerebbe da lire 100 milioni a lire 106.250.000 cosicché la quota dello Stato verrebbe proporzionalmente ridotta nella stessa misura in cui era prevista dalla legge 18 ottobre 1943.

Confido che l'onorevole Relatore vorrà concordare con la proposta da me avanzata, che il Governo non abbia nulla da opporre e che la Commissione la approvi.

L'onorevole Relatore è anche in possesso di una copia della deliberazione presa con voto unanime dal comune di Chianciano, copia che detto comune gli ha inviato d'urgenza ieri sera.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il Ministero delle partecipazioni statali è autorizzato a sottoscrivere azioni della Società per l'incremento della Stazione termale di Chianciano (S. I. C.) fino alla concorrenza di lire 34.500.000, al fine di mantenere invariata la proporzione della partecipazione dello Stato nella predetta Società, che ha aumentato il suo capitale da lire 8.000.000 a lire 100.000.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Ferri ha presentato un articolo 1-bis che ha illustrato. L'onorevole Relatore ha la parola sull'emendamento presentato dall'onorevole Ferri.

MARTINELLI, *Relatore*. Effettivamente la legge citata accorda al comune di Chianciano la facoltà invocata ora.

Pur non essendo il testo dell'articolo relativo molto chiaro, mi sembra che il concetto sia che il capitale della società S.I.C., stabilito in 8 milioni di lire, avrebbe potuto in se-

guito, per la facoltà come sopra concessa, essere portato a lire 8.500.000, per cui ogni eccezione può benissimo essere considerata superata.

Rimane però un'altra eccezione, di carattere formale.

Il disegno di legge a noi sottoposto, così come ci viene presentato è un puro e semplice disegno di legge contenente autorizzazione a sottoscrivere delle azioni; da parte della nostra Commissione si dovrebbe dire che l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1303 è modificato nel senso che il comune di Chianciano è autorizzato ad essere ammesso fra i partecipanti per una quota non di lire 500.000 ma di lire 6.250.000 e null'altro in quanto opera poi la volontà della società stessa dato che siamo di fronte ad una delibera di Assemblea che ha portato il capitale da lire 8.500.000 a lire 100.000.000.

Non conosco il verbale dell'assemblea dei soci della S.I.C. ma ritengo che sia stato riservato, ai partecipanti alla società, il diritto di opzione per tutte le azioni nuove emesse, quindi l'articolo aggiuntivo 1-bis dovrebbe semplicemente contemplare questo principio.

In conseguenza di quanto sopra, proporrei che l'articolo 1-bis venisse formulato come segue: « La partecipazione al capitale della S.I.C. che all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1303 era stabilita in lire 500.000, potrà essere portata a lire 6.250.000 ».

In tal modo, da parte della nostra Commissione, non si viene a creare questo diritto del comune ma si viene solo a predisporre che questa facoltà può essere esercitata non solo fino a lire 500 mila ma fino a lire 6.250.000.

Ritengo, naturalmente, che si debba sentire il parere dell'onorevole rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Mi pare che tutto questo non abbia relazione col disegno di legge, il cui oggetto è di abilitare il Ministero delle finanze a versare lire 34.500.000. Poi l'utilizzazione nell'ambito della società è libera.

Perciò dovremmo dire soltanto: « La somma di lire 500.000 di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1303, è elevata a lire 6.500.000 ».

FERRI. Bisogna chiarire che si tratta della quota minima.

MARTINELLI, *Relatore*. Perciò l'articolo aggiuntivo potrebbe avere questa formulazione:

« La quota minima di lire 500.000, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge

18 ottobre 1942, n. 1303 è elevata a lire 6.250.000 ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1-bis nella formulazione letta dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, che se approvato, diverrà articolo 3:

« All'onere di lire 34.500.000 si farà fronte con il versamento al bilancio dell'entrata di ugual somma proveniente dalla gestione speciale dei beni già assegnati alla dotazione della Corona di cui all'articolo 13, comma 1°, della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo metto in votazione.

(È approvato).

Resta inteso che nell'articolo 1 al posto di « costante » si sostituisce la parola « invariata ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Marazza: Provvedimenti a favore della fabbrica del Duomo di Milano. (2916).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Marazza: « Provvedimenti a favore della fabbrica del Duomo di Milano ».

Il Relatore, onorevole Longoni, ha facoltà di svolgere la relazione.

LONGONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge del collega Marazza riguarda la applicazione a favore della Fabbrica del Duomo di Milano del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282, perfezionata dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1163, su disegno di legge del compianto Ministro Vanoni, del quale chi vi parla ebbe l'onore di essere il relatore.

L'attuale proposta di legge che si concreta in un articolo unico, tende a precisare i termini della legge 19 ottobre 1951, n. 1163, onde tranquillizzare l'amministrazione comunale di Milano e la Fabbrica del Duomo circa la applicazione della legge stessa ed effettuare con maggiore tranquillità le operazioni di credito ai fini delle anticipazioni necessarie al finanziamento delle opere.

Ritengo doveroso fare in sintesi, brevissimamente, la storia del provvedimento e ricordare agli onorevoli colleghi che nella legge del 19 ottobre 1951, n. 1163 (che rifletteva quella del 13 giugno 1935, n. 1282), come del resto anche in questa proposta, non si trattava, come non si tratta in questo caso, di uno dei non pochi contributi che lo Stato è costretto a dare, secondo titoli vari, ad enti o istituti, ma trattasi, in effetti, di legge da prorogarsi e da stabilizzarsi; ed il tutto deriva da un provvedimento di un secolo e mezzo fa, originato dai decreti 8 giugno 1805, n. 45, di Napoleone I re d'Italia e del 20 febbraio 1810 e 13 settembre 1811 di Eugenio, Vicerè d'Italia.

Con detti decreti vennero incamerati dallo Stato tutti i beni della fabbrica del Duomo di Milano e si prevede la misura ed il modo di un corrispettivo che è stato poi praticamente in gran parte eluso anche per le mutate condizioni politiche immediatamente sopravvenute.

La legge del 1935, come risulta dall'articolo 4, è in sostanza la riparazione costantemente invocata dalla Fabbrica del Duomo di Milano, da parte dello Stato per gli obblighi da esso assunti e mai adempiuti, o, quanto meno, non interamente adempiuti, in relazione anche a leggi eversive del patrimonio ecclesiastico.

Non è questa la sede per seguire le svariate vicende e i tentativi di soluzione della questione. Basti dire che l'Austria prima e lo stesso Governo nazionale poi, continuarono, malgrado l'insistenza della Fabbrica del Duomo, a rimandare una definitiva sistemazione della partita, provvedendo al versamento di un assegno annuo di lire 122.800.

Nei lavori preparatori del provvedimento del 1835, la *mens legis* si orientò specialmente nel senso di attribuire al comune di Milano — che in modo indubbio aveva dimostrato il suo sentimento, anzi il suo gradimento, per questa civica contribuzione che gradisce tuttora — la maggior parte di questo tributo per la conservazione, il compimento, la manutenzione del Duomo di Milano, ossia per fini fra di loro inscindibili.

Contribuzione di evidente carattere permanente, come risulta dalle disposizioni legislative, dalla prassi corrispondente alla natura ed alle esigenze particolarissime del tempio monumentale e dell'ente che lo amministra.

Infatti, mentre l'articolo 2 della legge 1935 precisava « un periodo non superiore ai dieci anni », la successiva legge del 3 luglio 1942, n. 852, che, prima della scadenza del termine

ha prorogato l'efficacia della legge del 1935, ha abrogato qualsiasi futuro termine corrispondente a scadenze decennali. Da questo precedente, e non solo da questo, risulta una volta di più la natura, la figura dell'Ente Fabbrica del Duomo di Milano; l'obbligo particolare dello Stato verso tale ente che costituisce a tutti gli effetti un *unicum*, in confronto, sia detto obiettivamente, dei più insigni enti similari, in quanto la fabbrica è assistita da uno *status* giuridico, che postula una sua particolare disciplina legislativa. Indico, in via esemplificativa, il fine di pubblica utilità riconosciuto al rifornimento perpetuo di marmo al Duomo di Milano dal regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 514, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano per lo scavo nei fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia e dei territori dei comuni di Mergozzo e Rovogro, in particolari esenzioni fiscali ripetutamente concesse a questo ente considerato di elevata e permanente importanza morale, nonché la recente dichiarazione del Ministero della pubblica istruzione, che qualifica la Fabbrica del Duomo di Milano come ente di primaria importanza culturale in ragione della insigne tradizione dei suoi molteplici allunati e scuole di arte, ecc.

Tutto questo corrisponde a un concorso di dati obiettivi, e quindi di esigenze, per la conservazione e la manutenzione del Duomo di Milano, nella sua parte artistica e nella sua parte strutturale.

Con la citata legge del 13 giugno 1935, n. 1282, a cui si riferisce la presente proposta di legge, si addivene finalmente ad una più razionale regolamentazione della materia, sia pure non aumentando l'assegno in rapporto alle successive svalutazioni della moneta, ma consentendo la facoltà al comune di Milano di imporre un'addizionale sugli importi di imposta sul valore locativo, a favore della Fabbrica del Duomo. Successive leggi di proroga — ho citato quella del 3 luglio 1942 — e delibere comunali hanno creato uno stato di fatto che ha determinato la legge 19 ottobre 1951, n. 1163, che ha avuto l'approvazione di questa onorevole Commissione e ratifica del Senato della Repubblica. La natura e lo scopo della legge non giustificano una periodica scadenza della validità della legge. Quanto alla natura, non si può dimenticare la sua origine, talché non è pensabile la possibilità di una cessazione, anche quando dovessero variare le voci di imposizione sulle quali ora si fa cenno, o inopinatamente dovesse gravemente ridursi il loro gettito. Quanto allo scopo, la manuten-

zione del monumento richiede una così continua ed assidua cura, da rendere del tutto improponibile la possibilità di una interruzione a qualsiasi titolo.

La particolarissima struttura, specie esterna, del grande monumento, ha esigenze di conservazione e di manutenzione veramente eccezionali. La « fabbrica del Dom » è passata, e non soltanto a Milano, in proverbio, come l'opera grandiosa, non mai definitiva, ma in continuo rinnovamento.

Debbo far rilevare che vi sono per la Fabbrica del Duomo tre cave a Candoglia, adibite esclusivamente all'estrazione di un marmo severamente selezionato, nonché una segheria ed alcuni laboratori con un totale di circa 150 dipendenti. I consuntivi della spesa raggiunsero l'ammontare — per la sola ordinaria amministrazione non comprendendo quindi i danni di guerra — di 82 milioni di lire per il 1950, mentre i preventivi per il 1951 superarono i 100 milioni; ora siamo oltre i 200 milioni.

In relazione ai tre miliardi di imposta di famiglia del bilancio 1951 del comune di Milano, calcolando l'aliquota massima del 3 per cento, l'addizionale a favore della Fabbrica del Duomo risultò di circa 90-92, importo, che, nella fattispecie, ben difficilmente, fino d'allora, poteva coprire le spese. Come non riesce a coprirle tuttora — nonostante che il gettito dell'imposta di famiglia abbia raggiunto i 5 miliardi nel 1955 e 5 miliardi e mezzo nel 1956 e 6 miliardi nel 1957.

A titolo informativo comunico agli onorevoli colleghi che l'importo complessivo del preventivo per il prossimo decennio assomma a lire 1.819.900.000, salvo aumento dei prezzi secondo un preventivo dell'architetto Zanchi.

Ma per quanto attiene alla misura ed in applicazione della legge 19 ottobre 1951, numero 1163, che nei suoi quattro articoli ha chiaramente normalizzato la legge, va dato atto al comune di Milano della parte diligente svolta nel graduare l'aliquota in rapporto al gettito dell'imposta, nè va dimenticato che la disposta limitazione delle aliquote dell'imposta di famiglia alla misura legale normale non consente più previsioni di incrementi notevoli, ma fa presupporre qualche limitazione.

La presente proposta di legge mira a chiarire definitivamente l'applicazione della legge 11 ottobre 1951, n. 1163, tuttora vigente e rispettata dalle parti contraenti, ed a facilitare l'accesso negli uffici degli istituti di credito, quando si tratta di concedere mutui a più lunga scadenza. Ad eliminare questa residua si-

tuazione di incertezza nella vita della fabbrica ed assicurare continuità e regolarità nella attività per la manutenzione e la conservazione dell'insigne monumento, occorre dunque rendere obbligatorio il contributo di cui trattasi, trasformando in obbligo giuridico un obbligo morale, che, attraverso decenni, ha avuto il crisma eloquente della spontanea osservanza.

Onorevoli colleghi, questo è lo scopo dell'articolo unico della presente proposta di legge, che, per le ragioni che vi ho esposto, considero che meriti la vostra approvazione; ragioni che fanno astrazione dall'affetto per un monumento che non manca mai di destare stupore ammirato degli italiani e degli stranieri, anche cioè di chi non è cresciuto all'ombra della Madonnina, monumento tra le più mirabili opere d'arte e di fede sparse per l'Italia e per il mondo.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore della sua dettagliata relazione, nella quale non ha mancato di ricordare anche i precedenti storici.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non si oppone, data la particolarità del provvedimento.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo unico che, non essendo stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta:

« Il comune di Milano corrisponderà ogni anno alla Fabbrica del Duomo per le esigenze della manutenzione e conservazione del monumento un contributo pari al gettito di una addizionale da sovrapporre all'imposta di famiglia, nella misura di tre centesimi per ogni lira di imposta o all'imposta sul valore locativo nella misura di dieci centesimi per ogni lira d'imposta.

Nei casi previsti dall'articolo 110 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, l'addizionale all'imposta sul valore locativo sarà applicata nella stessa misura di centesimi dieci ».

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958.
(3343).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ripianamento dei bilanci comunali e

provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione generale sul disegno di legge in esame è già stata svolta nella seduta precedente.

Comunico che sono stati presentati alcuni emendamenti e che altri ne sono stati annunziati.

Poiché, nella precedente seduta, è stata chiusa la discussione generale passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« I comuni e le province che, nonostante l'applicazione di supercontribuzioni in misura non inferiore, rispettivamente, al 350 ed al 300 per cento, sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni, al 500 per cento dell'addizionale sui redditi agrari, ed al 50 per cento delle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non afferenti ai servizi pubblici, escluse l'imposta di famiglia e quelle sul bestiame e sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni e relativa addizionale provinciale e con l'aumento delle tariffe massime delle imposte di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, non conseguono il pareggio dei propri bilanci per gli anni 1957 e 1958 possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del relativo disavanzo con l'assunzione di un mutuo, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

La garanzia statale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, ed all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato ».

VALSECCHI, *Relatore*. Presento un emendamento: al primo comma, sopprimere le parole « e con l'aumento delle tariffe massime delle imposte di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 ».

L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge citata, autorizza la Giunta provinciale amministrativa a concedere l'aumento del 50 per cento sulle tariffe massime delle imposte di consumo, qualora il comune lo richieda.

Dato che siamo ormai alla fine d'anno potremo considerare il caso in cui i comuni non abbiano previsto la facoltà di invocare a loro favore la applicazione di detto comma e quindi non abbiano disposto l'aumento del 50 per cento della tariffa massima della imposta di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

consumo; ma, se ciò può valere per il 1957, si può pretendere che l'avvalersi di detta facoltà sia però previsto per il 1958. In conseguenza introdurrei oltre all'emendamento soppressivo da me proposto, anche un comma aggiuntivo del seguente tenore: « Per l'anno 1958 l'autorizzazione prevista al comma precedente, è subordinata altresì all'applicazione delle tariffe massime delle imposte di consumo con l'aumento nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 ».

In altri termini, per questo anno non si richiede come tassativo l'aumento del 50 per cento mentre per l'anno venturo si ritiene che tale condizione possa essere richiesta.

MARTINELLI. Desidererei porre un quesito all'onorevole Relatore.

Ci troviamo di fronte a bilanci deficitari per il conto economico, cioè in rapporto al complesso delle entrate ordinarie da una parte e alle spese obbligatorie più l'ammontare dei mutui dall'altra mi chiedo come può la Giunta provinciale amministrativa, avere approvato i bilanci con facoltà di concessione di un mutuo, senza aver preteso prima che tutte le imposte siano applicate al massimo?

La Giunta provinciale amministrativa non approva un bilancio che non sia in pareggio economico se prima il comune non abbia provveduto ad applicare, ai limiti massimi consentiti, le imposte di sua competenza.

Se questo mio dubbio è esatto, diventa superflua la soppressione proposta.

VALSECCHI, *Relatore*. La legge n. 703 stabilisce una lunga serie di tabelle che sono tariffe. La dizione « al massimo » era relativa a quelle tabelle; quindi il comune può dire di aver applicato il massimo della tariffa ma ciò dal punto di vista formale dato che esiste il comma ultimo dell'articolo 24 della citata legge in cui è detto che, in casi particolari, il comune può richiedere un aumento del 50 per cento al massimo.

Nasce quindi una contraddizione fra ciò che è chiamato massimo di tariffa e ciò che invece può essere effettivamente il massimo di imposta.

MARTINELLI. Ogni qual volta siamo di fronte a un disavanzo economico, cioè allo squilibrio tra le spese obbligatorie e le spese ricorrenti di fronte alle entrate ordinarie, la Giunta provinciale amministrativa non approva il bilancio che è stato portato al pareggio attraverso un mutuo, se il comune non ha applicato le imposte al massimo consentito dalla legge n. 703 del 1952.

Questo massimo comprende anche le imposte di consumo, con l'aumento straordinario del 50 per cento oltre la tariffa massima, ad eccezione delle bevande alcoliche, per le quali l'aumento straordinario è del 25 per cento.

PRESIDENTE. Il comune, prevedendo che il bilancio, anche con l'applicazione delle imposte al massimo, sarebbe andato in *deficit*, avrebbe potuto applicare anche la sovrimposta del 50 per cento senza ricevere prima l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa?

VALSECCHI, *Relatore*. Prima di applicare l'aumento del 50 per cento i comuni debbono chiedere l'autorizzazione alla Giunta provinciale amministrativa. In questa sfera i comuni non agiscono autonomamente, mentre sono autonomi nell'applicazione al massimo delle tariffe. L'ulteriore aumento è subordinato al parere della Giunta.

Quale è allora il caso che si ipotizza nella legge? Il caso che la Giunta provinciale amministrativa abbia deliberato di non concedere questi aumenti, per cui il comune si trova in stato di *deficit* senza poter riparare con la facoltà che può essere consentita dalla Giunta provinciale amministrativa.

So che nell'esercizio di questa facoltà talvolta le Giunte provinciali amministrative sono restrittive, per contrasti politici che si manifestano in seno alle giunte stesse o per situazioni diverse che si presentano nei vari comuni.

Invece, con l'inclusione del mio emendamento, indipendentemente dal parere della Giunta provinciale amministrativa i comuni possono d'ora innanzi applicare la supercontribuzione.

PRESIDENTE. Ma quella autorizzazione potrebbe essere chiesta anche prima dell'approvazione del bilancio?

MARTINELLI. L'autorizzazione è concomitante all'approvazione del bilancio, cioè ne costituisce una condizione.

PRESIDENTE. Se la Giunta provinciale amministrativa approva il bilancio deficitario a condizione che venga applicata la supercontribuzione, l'emendamento è superfluo. Non vorrei quindi che l'emendamento si risolvesse, sia pure per il solo 1957, in una facilitazione ai comuni, i quali non dovrebbero chiedere e ottenere di spingere al massimo le contribuzioni di loro competenza.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il ripiano del bilancio viene concesso con decreto del Ministero dell'interno, sentita l'amministrazione delle finanze. La Commissione centrale, quando il comune non

ha disposto le supercontribuzioni, si può sostituire e ordinarle.

PRESIDENTE. Sull'articolo 1 ci sono anche due emendamenti degli onorevoli Pieraccini, Raffaelli e Angelino Paolo. Il primo propone che all'ultimo comma la garanzia dello Stato sia elevata dall'80 al 100 per cento. L'altro propone di togliere nel primo comma l'esclusione dell'imposta di famiglia. Quindi anche l'imposta di famiglia potrebbe avere delle supercontribuzioni.

VALSECCHI, *Relatore*. Io non ho mai saputo che si possa aumentare l'imposta di famiglia del 50 per cento. L'imposta di famiglia è un'imposta autonoma, che i comuni variano, variando l'imponibile ed eventualmente variando le aliquote. Non è previsto dal nostro sistema di leggi un aumento dell'imposta di famiglia, che possa in qualche modo riferirsi alle supercontribuzioni. Il nostro testo dice che i comuni, per potere ottenere il mutuo, debbono avere applicato già le supercontribuzioni, ma naturalmente sulle imposte che consentono una applicazione delle supercontribuzioni. Esclude quindi, legittimamente, l'imposta di famiglia, perché, quando si parla di imposta di famiglia, non si può parlare di supercontribuzioni.

Nell'articolo 1, accanto all'imposta di famiglia, si esclude anche l'imposta sul bestiame e l'imposta Icap, mentre per il bestiame sopporta una supercontribuzione. Non so perché sia stata usata questa benevolenza.

L'emendamento Angelino, sopprimendo il richiamo alla esclusione dell'imposta di famiglia, non fa altro che ribadire lo stesso concetto, perché tanto se si dice, quanto se non si dice, l'effetto è lo stesso.

MARTINELLI. Ma se non si precisa la esclusione, la supercontribuzione si applica anche all'imposta di famiglia.

VALSECCHI, *Relatore*. Non è possibile, perché non esiste questa ipotesi. Quando un comune vuole aumentare l'imposta di famiglia, lo fa o aumentando i redditi imponibili o aumentando le aliquote che vengono a incidere sui redditi. Non esiste un criterio unitario, per cui il comune possa aumentare del 50 per cento l'imposta di famiglia. Con l'emendamento Angelino, perciò, si rende esplicito ciò che è già implicito.

ANGELINO PAOLO. È meglio essere espliciti che impliciti.

PRESIDENTE. Mi interessa conoscere se l'aver considerato la esclusione dell'imposta di famiglia, della imposta sul bestiame e dell'Icap sia stato inutile.

VALSECCHI, *Relatore*. L'imposta di famiglia la si mette *ad abundantiam*; si intende che, anche nel caso in cui non si sia applicata la supercontribuzione, per l'imposta sul bestiame la legge è sempre operante; per l'Icap invece, potremmo, se mai, parlare di addizionale ma le addizionali Icap sono altra cosa; sono già quelle che percepisce il comune perché detta imposta che giunge al comune non è altro che una addizionale all'Icap la cui imponibile è determinata dalla provincia.

PRESIDENTE. Occorre comprendere, allora, perché nel testo di legge sono state fatte queste inclusioni.

VALSECCHI, *Relatore*. Ho chiesto chiarimenti al Ministero competente ed ho constatato che la confusione è derivata da una non esatta conoscenza della terminologia fiscale in materia; comunque, dal punto di vista sostanziale, il provvedimento stabilisce che il mutuo viene concesso non tenendo conto della imposta di famiglia, della sovrimposta sul bestiame e dell'Icap; in sostanza, l'inciso non ha valore.

ANGELINO PAOLO. Prima della emanazione della legge di perequazione tributaria esisteva la possibilità di superimporre alla imposta di famiglia e all'Icap tanto è vero che esiste anche oggi una addizionale sia all'una che all'altra imposta.

VALSECCHI, *Relatore*. Anche alla imposta di famiglia?

ANGELINO PAOLO. La legge Vanoni dispone esplicitamente, non so con quanta coerenza perché si tratta di tributi statali, che i comuni non possono più sovrimporre né all'imposta di famiglia né all'imposta sulle industrie, arti, commercio e professioni. Questo è stato fatto da quella legge, infausta da quel lato, perché si è occupata anche delle finanze comunali.

I comuni quindi, possono soltanto sovrimporre alla sovrimposta sui terreni e a quella sui fabbricati perché si dice che i canoni non sono ancora adeguati.

La sovrimposta è rimasta quindi per i redditi agrari, è rimasta, soprattutto, per le imposte di consumo. Vi è una tendenza della finanza statale a confinare i comuni alle imposizioni sui consumi. Anche in quel campo, poi, si ha l'invadenza dello Stato, per cui non si può dire che ci sia un'area di imposizione limitata ai comuni.

Noi sappiamo bene che, esistendo la legge di perequazione tributaria, non riusciremo, neanche togliendo l'inciso in discussione ad autorizzare i comuni a sovrimporre perché

dovremmo presentare una proposta di legge che abrogasse quel dispositivo.

Questo continuo ribadire la esclusione dei comuni dalla possibilità di sovrimporre sulle imposizioni dirette mi pare sia cosa veramente ingiusta dato che per il bestiame vi è una legge speciale di iniziativa, mi pare, dell'onorevole Bonomi, che propone di istituire un *plafond* alla sovrimposizione a questa imposta.

In base alle considerazioni da me esposte, ho presentato un mio emendamento che rappresenta un primo passo per aprire ai comuni la strada per sovrimporre e questa strada deve essere aperta se si vuole mettere i comuni in condizione di pareggiare i loro bilanci e se si vuol dare agli amministratori comunali una dignità, una responsabilità perché ciò darà loro modo di amministrare bene.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Angelino intenda emendare il presente disegno di legge a scopo polemico.

ANGELINO PAOLO. Non a scopo polemico; esso rappresenta un primo colpo di piccone.

PRESIDENTE. Che non va, però, a segno. Preoccupiamoci di fare una legge che consideri la situazione attuale e portiamo, di conseguenza, quegli emendamenti e quelle formule che abbiano applicazione attuale, immediata non prospettandoci quello che vorremmo fosse la finanza locale.

ANGELINO PAOLO. In tal caso ha ragione l'onorevole Relatore quando si domanda perché è stato incluso quel tale inciso. Propongo, quindi, che venga soppresso.

GUARIENTO. Si tratta di una formula, direi, sacramentale, usata da tanto tempo. Non è una innovazione. Piuttosto non troverei giustificazione per l'applicazione della contribuzione sulla imposta di famiglia e questo andrebbe a scapito dei contribuenti che hanno minori possibilità.

ANGELINO PAOLO. L'onorevole Guariento ben conosce le inframmettenze delle autorità tutorie e l'invio di commissari quando vengono compilati i ruoli delle tasse di famiglia.

PRESIDENTE. Rinunciamo a considerazioni di carattere politico. Abbiamo di fronte una questione tecnica.

MARTINELLI. La struttura dell'articolo 1 a mio avviso è questa: di fronte al disavanzo del bilancio economico e alla necessità di provvedere ai mezzi occorrenti ai comuni con i mutui, il legislatore vuole che, prima di arrivare a questo mezzo straordinario di ripiano delle spese ordinarie, i comuni applichino delle sovrimposte; però esclude da questo incremento di entrate tre imposte: l'im-

posta di famiglia, quella sul bestiame e la sovrimposta sulle industrie, commerci e professioni (Icap). Quindi a mio avviso disporre l'esclusione dell'imposta di famiglia, dell'imposta sul bestiame e dell'Icap non è affatto superfluo, e tanto meno pleonastico, perché, se non lo si dicesse, i comuni avrebbero facoltà di applicare la sovrimposta anche a queste voci.

Il collega Valsecchi dice che tutto ciò è irrazionale, perché l'imposta di famiglia è una imposta non sui consumi, ma sui redditi; quindi non sarebbe inquadrabile in una finanza che miri a non distruggere il cespite che produce il reddito. Questa è una opinione apprezzabile, ma essa sarebbe contraddetta proprio dal collega Valsecchi se sopprimessimo la frase « esclusa l'imposta di famiglia ».

Conseguentemente l'emendamento Angelino ha proprio lo scopo di dare apertamente ai comuni la facoltà di applicare la sovrimposta del 50 per cento sull'imposta di famiglia. Sarebbe questa una manomissione grave, che reintrodurrebbe l'aumento sulla imposta di famiglia.

Quindi la nostra discussione verte sul punto di facultizzare o meno i comuni a mettere una supercontribuzione fino al 50 per cento sull'imposta di famiglia, sull'imposta sul bestiame e sull'Icap.

PRESIDENTE. Dobbiamo completare il concetto in questo modo: se togliessimo la esclusione, autorizzeremmo l'inclusione di queste tre voci nelle supercontribuzioni. Ma è proprio in questa legge che possiamo modificare la struttura del sistema tributario?

Per la cognizione della Commissione, mi permetto di dire che l'onorevole Angelino si riferisce all'articolo 43 della legge n. 25 del 1951.

MARTINELLI. Quell'articolo verrebbe proprio derogato da questa legge che stiamo discutendo, con l'emendamento Angelino.

PRESIDENTE. Se la legge n. 25 ha eliminato la facoltà di aumentare l'imposta, è segno che prima esisteva.

GEREMIA. Io sono d'accordo su quanto ha affermato poco fa l'onorevole Martinelli, cioè sulla necessità di mantenere l'esclusione dell'imposta di famiglia, non come una superfluità di espressione, ma come affermazione che gli aumenti percentuali non si applicano a questa imposta.

Però vorrei dire qualche cosa in ordine non tanto all'esclusione dell'imposta di famiglia, quanto all'esclusione dell'imposta sul bestiame e della imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni. Lo scopo della legge

è quello di autorizzare i comuni ad assumere mutui per ripianare i bilanci, soltanto quando essi abbiano già applicato un supercontributo del 30 per cento sull'imposta fondiaria sui terreni e del 500 per cento sull'addizionale sui redditi agrari. A parer mio deve cessare il sistema di imporre il massimo delle contribuzioni sull'agricoltura, non comprendendo invece nei maggiori gravami altri settori, che sono in grado di sfuggire agli impombili e di sopportare delle aliquote più basse o di ricorrere a tanti altri espedienti. L'agricoltura non è in grado di sfuggire al pagamento integrale delle imposte.

Io perciò escluderei dalla supercontribuzione l'imposta di famiglia, ma non escluderei affatto l'imposta Icap o la sovrimposta di ricchezza mobile per quello che abbia sostituito l'Icap.

Riservandomi di formulare un emendamento, affermo che quanto è detto si deve fare per un atto di giustizia.

VALSECCHI, *Relatore*. Cercherò di essere più esplicitivo di prima, per ribadire i concetti già espressi. Comincerò col dire che a seguito dei dubbi qui sorti, è bene che resti l'inciso al quale non attribuisco importanza fondamentale.

Rimango tuttavia del parere che si tratti di una locuzione pleonastica, perché nell'articolo si dice che i comuni, i quali abbiano applicato le supercontribuzioni del 50 per cento delle tariffe massime su tutte le imposte, possono essere autorizzati alla stipulazione dei mutui. Quindi la supercontribuzione si riferisce alle tariffe. Ma l'imposta di famiglia non è regolata da una tariffa e l'imposta sull'industria, commercio, arti e professioni non è regolata da tariffe. È regolata con una tariffa soltanto l'imposta sul bestiame, per cui l'esclusione dell'imposta sul bestiame dall'insieme delle imposte agricole ha un suo fondamento. Per le altre due imposte non c'è un fondamento nella sistematica delle nostre leggi relative agli enti locali, perché l'imposta di famiglia e quella Icap non possono essere aumentate di una percentuale. Se il comune vuole aumentare il gettito, non aumenta le tariffe, ma aumenta l'imponibile o l'aliquota, per quanto riguarda l'imposta di famiglia. Così l'imposta sull'industria, commercio, arti e professioni non è una imposta autonoma regolabile con tariffe dal comune, ma è un'imposta che il procuratore distrettuale delle imposte percepisce in base a una certa percentuale, che distribuisce tra i comuni sede dell'attività industriale o commerciale in una certa proporzione.

MARTINELLI. Ma può essere applicato il 5,25, per esempio, invece del 3,50 per cento.

VALSECCHI, *Relatore*. Ma è l'ufficio delle imposte che applica la percentuale, non è il comune.

Ad ogni modo, ripeto, siccome c'è la possibilità di una interpretazione al di là di quello che a me sembra razionale, sono d'accordo per lasciare ferma l'esclusione affermata nell'articolo 1.

PRESIDENTE. Mi pare che a questo punto la questione sia chiarita.

RAFFAELLI. L'Icap si applica mediante aliquote che variano tanto è vero che vi sono rivendicazioni per ottenere la modifica dei minimi e massimi che la legge assegna alla provincia; quindi la esclusione sostenuta dall'emendamento presentato dal collega Angelino, ha pienamente diritto di esistere.

PRESIDENTE. Proporrei di passare alla votazione. Non si è fatta piena luce sull'argomentazioni adottate ma mi fermerei al testo proposto dal Relatore.

L'onorevole Relatore ha detto di opinare doversi mantenere — siamo sempre al primo comma dell'articolo 1 — il testo proposto dal Governo.

Ora dovrà essere esaminato l'emendamento proposto dall'onorevole Angelino che intende togliere la esclusione dall'obbligo di sovrapposizione sull'imposta di famiglia e sulla Icap.

ANGELINO PAOLO. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

Voteremo a favore di questo emendamento per una ragione molto semplice: vogliamo togliere i limiti attualmente posti ai comuni, di sovrapporre alle uniche imposte dirette comunali, cioè l'imposta di famiglia e l'Icap essendo, questa, una ingiustizia operata ai danni dei comuni. Ad essi è così permesso solo di gravare sulle imposte di consumo, sul reddito agrario e sulla imposta fondiaria sui terreni perché è bensì vero che è possibile modificare gli accertamenti degli imponibili e l'aliquota, però sappiamo quali siano le difficoltà che le amministrazioni comunali, ed in particolare le nostre, incontrano quando vogliono adeguare gli accertamenti alla capacità contributiva del contribuente, per l'intromissione della autorità tutoria che invia perfino commissari prefettizi per la formazione dei ruoli dell'imposta di famiglia.

Riteniamo che sia tempo di colpire la capacità contributiva e non colpire sempre e soltanto il bisogno.

RAFFAELLI. Bisogna tener presente che l'agricoltura è incapace di sopportare tali oneri.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

PRESIDENTE. Si tratta di questioni di fondo e non di questo provvedimento. Mi permetto far osservare che l'emendamento Angelino rende più difficile ai comuni accedere alla concessione del mutuo in quanto aggiunge un'altra condizione che deve essere realizzata dai comuni che chiedono il mutuo.

ANGELINO PAOLO. Ringrazio per i chiarimenti e aggiungo che il fine che ci proponiamo è proprio di porre fine ad una finanza poco attenta.

PRESIDENTE. L'onorevole Angelino ha proposto un emendamento che dovrei porre in votazione. Ne do lettura: Al primo comma togliere le parole « escluse le imposte di famiglia e quelle sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni ».

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Resta inteso che se l'emendamento Angelino venisse respinto, rimane valido il testo dell'articolo 1 proposto dal Governo.

Pongo ai voti l'emendamento di cui ho dato testè lettura.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento proposto dall'onorevole Relatore: Sopprimere le parole « e con l'aumento delle tariffe massime delle imposte di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo, che, se approvato, diverrà secondo comma dell'articolo 1: « Per l'anno 1958, l'autorizzazione prevista dal comma precedente è subordinata, altresì all'applicazione delle tariffe massime delle imposte di consumo con l'aumento nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Sull'ultimo comma dell'articolo 1 è stato presentato dall'onorevole Pieraccini, un emendamento con il quale si propone che la garanzia statale, nel testo governativo limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato, sia portata al 100 per cento.

VALSECCHI, *Relatore*. Il pensiero del relatore è semplice. Si tratta di disponibilità del Ministero del tesoro. Giunti all'80 per cento si può anche arrivare al 100 per cento. Que-

sto sistema, che realmente non si comprende e che purtroppo è invalso nel nostro Paese di ripianare i bilanci dei comuni, è, a mio avviso, un sistema sbagliato.

PRESIDENTE. Vorrei far presente alla Commissione, prima di passare alla votazione, che, per la verità, l'osservazione fatta dall'onorevole relatore, è stata più volte affacciata e mi domando, quindi, se non sia il caso di rompere una prassi costantemente seguita.

ARCAINI. La situazione attuale di molti comuni è ormai tale per cui essi non sono in grado di offrire quella residua garanzia del 20 per cento e difatti si verifica questa situazione, che avendo un comune chiesto, ad esempio, 100 milioni di mutuo, ne vengano realizzati solo 80; infatti, mancando la garanzia, la Cassa depositi e prestiti dà soltanto l'80 per cento. Se il bilancio è stato approvato con un disavanzo di 100 milioni si crea una situazione anormale che si trascina ancora su altri bilanci.

Giustamente l'onorevole relatore fa osservare che, quando si è arrivati all'80 per cento, il passo fino al 100 per cento è lieve. Stiamo però creando una situazione che dovremo, un giorno, sistemare. Lo Stato assume delle garanzie per le quali ritengo non vi sia, in bilancio, una contropartita; i comuni non sono in grado di pagare e così tutta la situazione è fluida.

Qualora questo 20 per cento servisse a contenere la spesa dei comuni e a stimolare uno sforzo da parte loro per arrivare ad un adeguamento dei bilanci, esso avrebbe ragion d'essere, ma quando i mutui riflettono spese obbligatorie che sono sostanzialmente irriducibili dopo l'esame fatto dalla Commissione centrale, il non consentire a questi comuni la garanzia per approvvigionarsi al 100 per cento è mettere in atto, per i comuni, una difficoltà maggiore alla sistemazione che, prima o poi, dovremo raggiungere.

Non sarei quindi, personalmente, contrario a che l'emendamento Pieraccini trovasse il suo accoglimento.

MARTINELLI. Le garanzie erogate dallo Stato al 30 giugno, erano per 63 miliardi.

ARCAINI. Quando i mutui precedentemente assunti vanno in scadenza, sulla somministrazione del nuovo mutuo si trattiene la quota scaduta precedentemente. Siamo già nel giro di una situazione per cui verranno contratti i mutui per pagare i mutui della stessa Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Occorre osservare che le imposte e sovrimeposte delegabili sono le più

solide, le più stabili ma sono anche, qualche volta, le più esigue, come, le più redditizie non sono delegabili. Il problema va esaminato anche tenendo conto che se si permettesse ai comuni di ipotecare fino all'ultimo centesimo, non so cosa resterebbe ad essi per far fronte ai propri impegni.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo, dopo le osservazioni che sono state fatte, in particolare dall'onorevole Presidente di questa Commissione, è che non si possa né si debba accedere alla concessione della garanzia al 100 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato, ma che si possa ugualmente aiutare i comuni, anche con la garanzia limitata all'80 per cento, a risanare i loro bilanci in disavanzo, in attesa che venga approvato l'auspicato disegno di legge sulla riforma della finanza degli Enti locali.

Pertanto, mentre il Governo esprime parere nettamente contrario all'aumento della garanzia di Stato io pregherei l'onorevole presentatore di ritirare l'emendamento in modo che il disegno di legge in esame possa essere approvato.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato quindi invita l'onorevole Raffaelli a ritirare il suo emendamento. Qual è la risposta, onorevole Raffaelli?

RAFFAELLI. Vorrei prima di tutto far rilevare che, essendo il provvedimento sottoposto al nostro esame in prima lettura, non si pone qui nemmeno il problema del ritardo. Apprezzo le considerazioni tecniche e politiche formulate poc'anzi dall'onorevole Arcaini. Vorrei, semmai, aggiungere qualcosa d'altro per ricordare qui quei comuni che hanno avuto la possibilità di ottenere gli otto decimi del mutuo e che si troverebbero nell'assoluta impossibilità di rimediare i rimanenti due decimi per la mancanza, appunto, della garanzia totale. Ce la sentiamo noi di fare una legge che, in pratica, non ripianerà i bilanci se non per gli otto decimi? Noi sappiamo che questo emendamento, del resto eccezionale, è deprecabile — perché d'altra parte una riforma della finanza locale potrebbe essere diversa — ma, facciamo in modo che sia almeno, questa legge, un mezzo efficiente, per lo meno in virtù di come viene ad intitolarsi. Altrimenti, io propongo davvero un titolo inverso: « Autorizzazione ai comuni a provvedere al parziale ripianamento dei bilanci deficitari », per dire una cosa paradossale!

È chiaro che vogliamo ripianare i bilanci in *deficit* così ridotti, controllati e, direi, tagliuzzati dai controlli, che quanto viene fatto

è indispensabile. Aggiungo che ci sono tre ordini di controllo e quindi lo Stato e così garantito che di meno non si potrebbe dare. Ma, che per questo motivo appunto, si dia almeno il dieci intero, perché dire otto decimi sarebbe quasi inutile.

PRESIDENTE. È veramente, questo, un problema, secondo me, difficile. Se vi si guarda obiettivamente, le ragioni sono buone e, se si confrontano queste disposizioni con quelle delle altre leggi precedenti analoghe, si creerebbe un'ingiustizia verso gli altri comuni. Perché invero, la causa sarebbe sempre la medesima. E poi c'è il fatto che in tutte le circostanze abbiamo sempre ritenuto che lo Stato farebbe male qualora si sostituisse totalmente alla figura del debitore e questo anche dal punto di vista dei riflessi dalle autonomie locali.

Comunque, a questo punto, onorevoli colleghi, sappiamo quello che andiamo a votare. C'è la proposta di sostituire alle parole: « limitata all'80 per cento » la formula: « è del 100 per cento ». Il Governo si è dichiarato decisamente contrario all'accoglimento. Prima di procedere alla votazione sentiamo il punto di vista dell'onorevole relatore.

VALSECCHI, *Relatore*. Ho già detto che il problema è problema di capienza, allo stato attuale. Il Ministero del tesoro lo ha esplicitamente sottolineato. È un problema grosso; noi tutti gli anni ci troviamo di fronte a questa situazione, non concludiamo qualcosa di positivo e la situazione è sempre più dolorosa. Riconosco anche che le ragioni esposte dall'onorevole Presidente sono logiche e le condivido. E, vorrei aggiungere anzi che c'è un lato per così dire educativo che non può essere dimenticato. Tuttavia, sentite le ragioni adottate dal Governo, la mia conclusione è questa: l'emendamento dev'essere respinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dai deputati Pieraccini, Raffaelli e Angelino Paolo inteso ad elevare la garanzia dello Stato al 100 per cento.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo emendato.

« I comuni e le province che, nonostante l'applicazione di supercontribuzioni in misura non inferiore, rispettivamente, al 350 ed al 300 per cento, sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni, al 500 per cento dell'addizionale sui redditi agrari, ed al 50 per cento delle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non afferenti ai servizi pub-

blici, escluse l'imposta di famiglia e quelle sul bestiame e sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni e relativa addizionale provinciale, non conseguono il pareggio dei propri bilanci per gli anni 1957 e 1958 possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del relativo disavanzo con l'assunzione di un mutuo, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Per l'anno 1958, l'autorizzazione prevista dal comma precedente è subordinata, altresì, all'applicazione delle tariffe massime delle imposte di consumo con l'aumento nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

La garanzia statale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, ed all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato ».

(È approvato).

Passiamo ora ai successivi articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 viene concessa con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze, su proposta della Commissione centrale per la Finanza locale, la quale esercita, nei confronti degli enti contemplati dalla presente legge, i poteri di cui agli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, anche in deroga al disposto del penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

(È approvato).

ART. 3.

Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, o dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura delle supercontribuzioni stabilite dall'articolo 1 della presente legge, dovrà essere non inferiore alla metà di quella stabilita nell'articolo stesso.

Per i comuni e le provincie delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci per gli anni 1957 e 1958 le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Rimane fermo in ogni caso il limite dell'80 per cento stabilito nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

La concessione dei mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci 1957 e 1958 dei comuni e delle provincie, ai sensi dell'articolo 1 sarà effettuata dalla Cassa depositi e prestiti e dagli Istituti finanziari che saranno all'uopo designati dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Un emendamento presentato dall'onorevole Raffaelli ne propone la soppressione. Ne do lettura:

« *Sopprimere l'articolo 5* ».

L'articolo è il seguente:

« Ai fini della presente legge è in facoltà dei Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi ed indicare i provvedimenti ritenuti necessari per rimuoverle od attenuarle, anche agli effetti delle successive gestioni ».

Sentiamo il parere dell'onorevole relatore in proposito.

VALSECCHI, *Relatore*. Parto dalla considerazione fatta dall'onorevole Arcaini poc'anzi, quando affermava che gli sembrava del tutto logico che chi eroga abbia anche facoltà di andare a vedere come effettivamente stiano le cose. Ora, qui si parla di un'ispezione che, appunto perché ribadita nel caso particolare di questo provvedimento, ha rispetto alle precedenti, normali ispezioni già stabilite, un preciso carattere. Si dice infatti: « Ai fini della presente legge... ecc. » « ...per determinare le cause della situazione finanziaria... ». Vale a dire, all'atto stesso in cui si eroga o prima che si conceda, vi è questa facoltà. E quindi un'ispezione fatta appunto per rendere applicabile la presente legge. Pertanto sembra a me logico che chi deve somministrare questo denaro possa far questo. Inoltre, il fatto di sapere che un comune vi-

cino è quanto meno vigilato, stimolerà gli altri a fare uno sforzo in maniera di evitare eventualmente gli inconvenienti; altrimenti significherebbe davvero che tutti domani si troveranno sullo stesso piano!

Concludendo, io sono, vorrei dire moralmente, favorevole all'accoglimento dell'articolo e quindi contrario alla proposta soppressione di esso.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, per le ragioni illustrate ora dall'onorevole relatore, è ugualmente contrario all'emendamento soppressivo.

RAFFAELLI. Si potrebbe dire che l'emendamento viene inserito in questa legge perché tutti gli anni si verifica lo stesso caso. I comuni sono retti da una legislazione che prevede un controllo multiforme, anzi in gran parte anticostituzionale, eccessivo, soffocante (chiamatelo come volete) contro il quale si ribellano tutti, anche quelli che partecipano alle assemblee. Non c'era assolutamente necessità — data la legislazione attuale — di inserire in una legge questo articolo *ad hoc* come dice l'onorevole Valsecchi, perché questo sarebbe anche un insulto alla stessa tecnica legislativa, alla nostra autorità, al nostro prestigio.

Ma quanti controlli volete dare al Governo oltre quelli che gli sono già riconosciuti? Questa legge opera su bilanci che sono già passati al vaglio di tre controlli, alcuni dei quali — come ho detto — incostituzionali. Fra l'altro dovrei dire che l'articolo è assolutamente pleonastico poiché potrà essere applicato nell'ambito della legge comunale e provinciale. Se mai sarà sempre possibile fare delle ispezioni con decreto prefettizio che richiami la legge comunale e provinciale.

Diceva l'onorevole Facchin: « che bisogno c'è di inserire questo articolo nella legge? » Sono dello stesso parere, anche semplicemente per un aspetto di tecnica legislativa.

FACCHIN. Desidero chiarire il comportamento da me assunto in via incidentale quando ho detto di non ritenere necessaria l'inclusione di questo articolo in quanto esistevano già normali strumenti ispettivi stabiliti dalla legge generale.

Ora, leggendo bene l'articolo e soprattutto la prima parte in cui è detto « ai fini della presente legge... » devo modificare la mia opinione e debbo soprattutto rilevare:

1°) che è vero che noi abbiamo le normali facoltà ispettive stabilite dalle leggi generali per cui il Governo può in qualsiasi tempo effettuare queste ispezioni, ma è lo-

gico che queste sono delle ispezioni di carattere normale e generale che si verificano di tanto in tanto come controlli di carattere generale e non per effetti particolari. Abbiamo anche ispezioni che si possono verificare quando vengono segnalate determinate situazioni di irregolarità a carico di un certo comune;

2°) nel caso in esame non si tratta di ispezioni che rientrano nei casi generali previsti. Qui, come giustamente rilevava l'onorevole Arcaini — e come ha rilevato l'onorevole Valsecchi — si tratta di un'indagine, di una istruttoria per stabilire — in seguito alla richiesta di un determinato intervento finanziario — la situazione del bilancio e le necessità dell'ente che richiede l'intervento.

A me pare che l'ispezione in questo caso sia veramente un mezzo necessario perché limitata ad un intervento, ad uno scopo ben preciso.

Ora, stabilita la portata di questo articolo, i suoi scopi ed i suoi fini io, contrariamente all'opinione prima manifestata, debbo ammettere che l'articolo non solo è opportuno ma anche necessario.

ARCAINI. L'onorevole Facchin ha esposto gli argomenti che avrei dovuto esporre io; quindi mi limito a dire all'onorevole Raffaelli che qui non si tratta di controllare l'applicazione regolare delle disposizioni o la loro legittimità; qui si tratta di un intervento di carattere eccezionale che può avere una portata fino all'80 per cento del mutuo che il comune deve assumere. Ispezioni generali possono già essere nelle mani dell'autorità tutoria, ma sorge la necessità di una ispezione particolare che miri a stabilire tutto quanto il comune è disposto a fare per bilanciare la richiesta garanzia dell'80 per cento. Quindi sono favorevole all'approvazione dell'articolo 5 che costituisce, oltre ad una garanzia per lo Stato, anche una remora per i comuni.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho molto da aggiungere alle considerazioni svolte dagli onorevoli Facchin ed Arcaini sul significato dell'articolo 5. È chiaro che la prima parte si riferisce al provvedimento in esame; d'altronde mi pare che non vi sia nulla di offensivo nello spirito del principio dell'autonomia locale; si tratta di un provvedimento particolare per cui lo Stato assume determinate garanzie e nell'interesse suo, degli altri e degli stessi amministrati dispone una ispezione particolare.

Chiedo che l'articolo 5 venga approvato nel testo presentato dal Governo nel disegno di legge.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli mantiene l'emendamento soppressivo?

RAFFAELLI. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo totale dell'articolo 5 presentato dall'onorevole Raffaelli.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo governativo.

(È approvato).

RAFFAELLI. Per dichiarazione di voto. La mia parte voterà questo disegno di legge sotto la spinta della necessità e dell'urgenza che, solitamente, il Governo e la maggioranza pongono alle Commissioni e a noi soprattutto per questi problemi delicati della finanza locale, anche se la legislatura si chiude senza che il Governo abbia avuto l'intenzione di presentare non dico la riforma completa della finanza locale, ma leggi di una certa ampiezza capaci di modificare lo stato di disagio, di deficienza e di paralisi in cui molti comuni si trovano. Con questa legge molto si sarebbe potuto fare per accordare ai comuni quel minimo doveroso contributo di cui si parla da due o tre anni, ma voi avete respinto tutti quegli emendamenti che tendevano a modificare, anche in misura modesta, gli aspetti più negativi della legge, come l'articolo 5 che è anche più odioso di tutti.

Tuttavia, come ho già enunciato, daremo voto favorevole.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati ». Il disegno di legge, come è noto, è già stato approvato dalla competente Commissione permanente del Senato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il relatore sul provvedimento, onorevole Berloff, ha già svolto nella seduta di ieri la sua relazione. Sentiremo ora il parere del Governo.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevoli colleghi, come ognuno di voi certo ricorda, nella seduta di ieri un rilievo quanto mai opportuno fatto dall'onore-

vole Presidente di questa Commissione si riferiva alla assunzione presso altre amministrazioni dello Stato dei dipendenti dell'Arar indicate in 255 impiegati e 28 salariati.

E l'onorevole Ferreri chiedeva precisazioni per sapere qual era il criterio di questo assorbimento presso l'Amministrazione dello Stato qui previsto, a suo parere, in dispregio alla norma costituzionale che stabilisce che ai pubblici impieghi dello Stato si acceda mediante pubblico concorso. Concetto, questo, ribadito anche dalla legge delega dell'agosto 1956.

Credo di essere in grado di soddisfare a questo desiderio, facendo osservare che l'Arar venne istituito con decreto luogotenenziale del 29 ottobre 1945, n. 683; questa legge definisce l'Arar come una « azienda autonoma presso il Ministero della ricostruzione, nell'interesse e per conto del Tesoro dello Stato ». Quindi, noi ci troviamo di fronte ad una Azienda autonoma, così come ne abbiamo in altre branche dell'Amministrazione.

Quando si costituì questa azienda, il personale venne reclutato in base al decreto luogotenenziale del 29 ottobre 1945, n. 683, prima citato, e al personale assunto vennero applicate le norme dell'impiego privato.

Il disegno di legge di cui ci occupiamo prevede che tutti questi dipendenti dell'Arar vengano a fare parte delle varie amministrazioni dello Stato, secondo la disponibilità di posti e bisogna, perché vengano assunti, che ricorra il requisito di cui agli articoli 5 e 6 del testo approvato dal Senato, vale a dire che la data di assunzione in servizio non deve essere posteriore a quella del 28 febbraio 1947, analogamente a quanto si è già previsto per altri casi del genere con altri precedenti provvedimenti.

Quindi non è poi che questo passaggio avvenga con il semplice inserimento, senz'altro, nei ruoli organici dello Stato, ma, è prevista, invece, l'immissione di tale personale nell'Amministrazione statale come personale non di ruolo. E, poiché per tutto il personale non di ruolo dell'Amministrazione statale, per i successivi provvedimenti, e precisamente per quelli del 1948 e per quello del 1952, si stabiliscono i ruoli transitori, per cui il personale non di ruolo passa nei ruoli transitori, alla stregua di questa disposizione di carattere generale il personale di cui alla presente legge potrà conseguire l'immissione, successivamente, nei ruoli aggiunti. Quindi, in base a questa stessa disposizione, si stabilisce una ulteriore possibilità, sempre però condizionata al superamento di un regolare concorso. Pra-

ticamente, poi, questo personale, assunto con contratto di natura privatistica, viene immesso nei ruoli suddetti soltanto dopo che una commissione, appositamente prevista, ne abbia accertato i requisiti. Dopo che questi elementi sono passati, insisto su questo punto, nei ruoli aggiunti, per entrare nei ruoli organici, devono superare un regolare concorso.

Quindi, a seguito di queste precisazioni, io ritengo che le perplessità dell'onorevole Presidente il quale, giustamente peraltro, si preoccupava di una eventuale violazione della norma costituzionale, norma sancita anche nella legge delega, venga eliminata su questo punto. Ci troviamo già, d'altra parte, di fronte ad altre leggi del genere, per cui sono state previste ed approvate le stesse disposizioni. Noi, comunque, ripeto, non immettiamo nei ruoli organici dell'Amministrazione statale nessuna di queste unità e, anche per la nuova posizione riconosciuta, si esige il possesso da parte di questo personale di tutti i requisiti richiesti che devono essere accertati dall'apposita commissione e, in definitiva, per il passaggio in organico si deve superare un regolare concorso.

Con questo chiarimento, attesa l'importanza del provvedimento, che ha già avuto l'approvazione da parte del Senato, io credo che non vi siano altre difficoltà e quindi ritengo che il disegno di legge possa essere approvato senz'altro anche in questa sede.

ROSINI. Dopo le precisazioni fornite dall'onorevole Sottosegretario di Stato vorrei dire soltanto questo: l'istituto di cui si è disposta la liquidazione non soltanto è ricco di capacità e di esperienza, qualità questa condensata in questo personale di cui, ora, ha parlato l'onorevole Amatucci, ha anche presso di sé ingenti quantità di materiale anche di un certo valore.

In particolare dovrebbero esserci nei vari depositi dell'Arar scorte metalliche per almeno 40 miliardi di lire. Ora, io chiedo, quale sarà, secondo gli intendimenti del Governo, la sorte di questo materiale? Dirò che in un colloquio con il Ministro Medici, colloquio che il Ministro ha avuto la gentilezza di accordarmi, mi è stato dichiarato che queste scorte saranno rapidamente vendute. Conseguentemente potrebbe essere giustificato qualche dubbio sull'opportunità di questa decisione. In verità, personalità anche autorevoli in questo campo, credo non abbiano mancato già di manifestare questo sentimento all'onorevole Ministro del tesoro. D'altronde so che il Ministro del tesoro si è fatto carico di

nominare una commissione per studiare attentamente il problema della sorte da riservare a queste scorte. Ed è certo che un quantitativo così importante di materiali vari, per un certo aspetto preziosi, in quanto materiali strategici, di difficile reperimento, almeno nel nostro paese, costituisce un problema che merita veramente di essere studiato. Così, io penso, sia stato probabilmente fatto. Credo che gli onorevoli deputati componenti questa nostra Commissione gradirebbe conoscere, come me, i risultati di questo studio.

Decisa la alienazione, il problema più grave che resta è quello del metodo di liquidazione. Ora, noi abbiamo avuto con l'Arar esperienze invero preziose. Tutti, sono certo, ritengono qui che l'Arar abbia assolto benissimo il compito affidatole. Il lavoro di cessione del materiale, le aste, le gare di vendita, è risaputo, tutto ciò è stato fatto con particolare ocularità. Abbiamo d'altra parte, nel vasto settore della legislatura speciale, esperienze di altre gestioni, esperienze molto spesso disastrose. Citerò, come esempio tipico nella sua anormalità, il sistema seguito dalla Federazione dei consorzi agrari per la vendita delle scorte di olio. Ho studiata attentamente tale questione in occasione di una relazione di minoranza affidatami, e veramente penso che quel metodo non sarà mai abbastanza deprecato. Voglio dire il metodo consistente nell'organizzare aste per quantitativi così forti per cui praticamente poi soltanto un ente può partecipare e vincere la gara e, quindi, in sostanza dettare il prezzo!

Ora, io vorrei proprio un'assicurazione dal Governo su questo punto. E vorrei anche sapere se è esatta l'informazione, al riguardo, e cioè che queste alienazioni avrebbero luogo attraverso la S.P.E.I. Quest'ultima è una organizzazione che può darci invero determinate garanzie.

Vorrei insomma sapere come intende regolarsi il Governo in questa materia.

ANGELINO PAOLO. Mi limiterò ad una sola questione. Siccome la legge prevede che il personale proveniente dall'azienda possa essere assunto nei ruoli transitori dello Stato, desidererei sapere quanti sono gli optanti in possesso dei requisiti per l'assunzione alle dipendenze dello Stato e con quali criteri si proceda all'assunzione; come del resto desidererei conoscere cosa avverrà di coloro che non saranno assunti nel caso in cui il numero degli optanti fosse superiore a quello dei posti disponibili che, a quanto risulta dalla tabella allegata al disegno di legge, per quanto riguarda i salariati, sarebbero limitati a 45.

BERLOFFA, *Relatore*. Posso dire all'onorevole Angelino che i dipendenti dell'Arar sono circa 400, e questo disegno di legge viene dopo un certo sondaggio dal quale è emerso con precisione il numero del personale che se ne andrà accettando la liquidazione preferenziale offerta. Le cifre contenute nella tabella corrispondono praticamente alla quantità dei dipendenti che hanno manifestato il desiderio di entrare nella amministrazione dello Stato.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dovrei rispondere alle osservazioni in merito alle garanzie che lo Stato potrebbe fornire circa la regolarità dell'alienazione del patrimonio dell'Arar. Potrei rispondere leggendo gli articoli 2 e 3 del disegno di legge nei quali viene stabilito che l'alienazione di queste merci viene fatta con l'osservanza rigorosa delle norme vigenti per la contabilità generale dello Stato. Il Ministero del tesoro avocando a sé l'importante pratica di procedere alla liquidazione totale delle merci Arar — il cui valore secondo un commissario si aggirerebbe intorno ai 40 miliardi — ha inteso dare all'operazione la maggiore garanzia. È stato nominato un comitato composto di alti funzionari del Ministero e della ragioneria generale dello Stato i quali procederanno con la necessaria cautela e garanzia dell'osservanza delle norme legislative. Io non so se in passato vi possa essere stata qualche disfunzione, qualche irregolarità, ma posso assicurare l'onorevole collega che nella liquidazione dell'Arar e nell'alienazione dei suoi beni sarà seguita rigorosamente la legge.

ROSINI. Mi auguro che si faccia tesoro delle esperienze nel campo dell'Arar perché il maggior numero di operatori possa concorrere nell'interesse e dell'industria privata e dell'amministrazione dello Stato.

BERLOFFA, *Relatore*. Ci tranquillizza il fatto che alle operazioni di liquidazione provvede sia pure sotto nuove direttive — un gruppo di funzionari e tecnici i più validi dell'azienda: e saranno gli stessi a svolgere le operazioni di liquidazione di materiali che si deciderà, dopo ulteriori ponderazioni, di vendere sul mercato.

PRESIDENTE. Rimane un punto da chiarire. Ammesso che nessun elemento del personale o impiegato dell'Arar passi direttamente nei ruoli ordinari degli impiegati dello Stato e che tutti debbono far anticamera nei ruoli aggiunti nei quali dovranno rimanere sei anni prima di potersi avvalere della legge delega, penso che potremmo dichiararci soddisfatti, salvo per il punto ancora in sospenso, cioè se in questi sei anni sarà computato il

servizio prestato presso l'Arar oppure se tale periodo dovrà essere compiuto per intero nella permanenza nei ruoli transitori.

BERLOFFA, *Relatore*. Faccio presente che il terzo comma dell'articolo 3 stabilisce esplicitamente che il periodo per il compimento dell'anzianità minima decorra dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Ne do lettura, con l'intesa che non essendovi emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'Azienda riievo alienazione residuati (A. R. A. R.) di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683 e successive modificazioni, è posta in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.

(È approvato).

ART. 2.

S'intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le seguenti Gestioni svolte dall'A. R. A. R. per incarico del Governo italiano, conferite anche per il tramite del Comitato interministeriale della ricostruzione:

a) importazione di merci in applicazione dell'accordo di cooperazione economica concluso il 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108 e successivi, nonché l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali ai termini della legge 21 agosto 1949, n. 730, modificata con legge 12 giugno 1955, n. 538 (Gestione E. R. P.);

b) acquisti all'estero di merci destinate alla costituzione di scorte, finanziate ai sensi del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito con modificazioni nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e della legge 21 marzo 1953, n. 203, oltre che quelli effettuati per l'approvvigionamento del Paese mediante finanziamenti bancari o con l'utilizzazione di una parte delle disponibilità esistenti presso la Delegazione tecnica italiana a Washington, di cui all'articolo 9 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, o con utilizzazione di altre disponibilità in possesso dell'A. R. A. R. medesima;

c) acquisti all'estero per conto dello Stato di macchinari, apparecchi ed attrezza-

ture da cedersi in uso ad Amministrazioni statali ed Enti pubblici, finanziati ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 203.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per le operazioni di cui in precedenza l'A. R. A. R. è tenuta alla resa dei conti ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 624 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e con le modalità da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate d'intesa col Ministero del tesoro.

Salvo quanto disposto dal precedente comma alle gestioni predette non si applicano le norme di cui ai citati regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le somme provenienti dall'alienazione dei residuati di guerra che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno utilizzate dall'A. R. A. R. per l'acquisto delle merci di cui al precedente articolo 2 e per le relative spese accessorie e di gestione saranno considerate come versate al Tesoro e da questo anticipate per le operazioni anzidette. Alla relativa regolazione finanziaria si provvederà mediante mandato commutabile in quietanza di entrata da trarsi su corrispondente stanziamento di spesa relativo all'anticipazione di cui sopra che sarà recuperata dal Tesoro al momento della definitiva chiusura delle gestioni stesse.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il rapporto di impiego o di lavoro del personale dipendente dall'A. R. A. R. cessa alla fine del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto periodo, si fa luogo alla liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto.

Per le esigenze della gestione di liquidazione può essere, trattenuto in servizio, oltre il periodo previsto dal precedente comma, il personale strettamente indispensabile. All'atto della cessazione delle prestazioni al personale che non consegue l'assunzione alle

dipendenze dello Stato ai sensi della presente legge sarà corrisposta una integrazione della liquidazione predetta considerando, in aggiunta all'anzianità già maturata, il periodo di effettive prestazioni presso la gestione di liquidazione.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze dell'A. R. A. R. da data anteriore al 28 febbraio 1957 può chiedere di essere assunto alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, nei limiti numerici e per le singole categorie e qualifiche indicate nell'allegata tabella.

Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso l'A. R. A. R. anche dopo la presentazione della domanda di assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni statali e fino al termine indicato nell'articolo 5.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) provvederà, nei limiti dell'allegata tabella, in base alle esigenze di personale che segnaleranno le singole Amministrazioni, a ripartire le domande di assunzione pervenute al Ministero stesso.

Apposita Commissione nominata per ciascuna Amministrazione interessata dal Ministro competente e composta da non più di cinque membri scelti tra i funzionari delle Amministrazioni medesime, accerterà, entro il termine previsto dall'articolo 5, primo comma, la idoneità all'assunzione di ciascuna unità di personale.

L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie e qualifiche indicate nella allegata tabella sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo, nonché di quelli particolari eventualmente stabiliti dai Regolamenti delle singole Amministrazioni presso cui il personale stesso verrà inquadrato; l'assunzione e l'inquadramento alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono subordinati al possesso dei requisiti prescritti per il personale straordinario.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente articolo 5.

(È approvato).

ART. 8.

Al personale assunto presso le Amministrazioni dello Stato ai sensi del precedente articolo 7 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ad alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale assunto presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicheranno le norme previste dagli articoli 1, primo e secondo comma, 11 e 12 della legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato. La sistemazione a ruolo non potrà avvenire prima che sia trascorso un periodo di tempo pari a quello prescritto dalle disposizioni in vigore per il collocamento nei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per l'applicazione dei precedenti commi decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che al compimento del 65° anno si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini di pensione di almeno 20 anni di servizio di ruolo aggiunto nonché di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere

presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

(È approvato).

ART. 9.

Al personale dell'A. R. A. R. che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 alle dipendenze dello Stato è corrisposta una integrazione del trattamento, di cui al precedente articolo 5, pari a tre mensilità dello stipendio o della paga e delle indennità accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennità accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.

Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente articolo 5.

(È approvato).

ART. 10.

All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1957-58, dalla corresponsione del trattamento economico al personale dell'A.R.A.R. assunto alle dipendenze delle Amministrazioni statali, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. A tal uopo il Ministero del tesoro è autorizzato a prelevare dal detto fondo le somme occorrenti e ad inscrivere nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa dei Ministeri interessati.

(È approvato).

ART. 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

Pongo ora in votazione la tabella annessa al disegno di legge:

TABELLA

| | | | |
|---------------------------------------|----|-------|-------------|
| Personale di categoria I-a) | N. | 2 | |
| Personale di categoria I-b) | » | 20 | (a) |
| Personale di categoria II | » | 72 | (b) |
| Personale di categoria III | » | 118 | |
| Personale di categoria IV | » | 30 | |
| | | <hr/> | |
| TOTALE UNITÀ | N. | 242 | <hr/> <hr/> |

Salariati:

| | | | |
|--------------------------------------------------|---|----|----|
| specializzati (1ª categoria) | } | N. | 45 |
| autisti (1ª e 2ª categoria (c) | | | |
| personale di guardiania (3ª categoria) | | | |
| personale fatica (4ª categoria) | | | |

(a) Di cui 9 laureati in scienze economiche e commerciali ed 11 forniti di altra laurea.

(b) Di cui 24 ragionieri, 6 periti industriali e 42 con diploma di scuola media superiore.

(c) A secondo che siano in possesso rispettivamente di patente di III o di II grado.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » Il disegno di legge ci è stato trasmesso dal Senato dopo essere stato approvato da parte della V Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento.

Il relatore, onorevole Romano, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROMANO, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame concerne l'aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.

L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, stabilisce che gli Istituti di credito sono tenuti all'osservanza di un limite massimo, circa l'emissione delle proprie cartelle fondiarie, fissato nella misura di 20 volte il fondo speciale di riserva.

Ne deriva che gli Istituti i quali — raggiunto tale limite massimo di emissione — de-

siderino continuare la propria attività di emissione delle cartelle fondiarie, debbono provvedere innanzi tutto ad aumentare il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario.

È questo il caso del Banco di Sicilia il cui Consiglio di amministrazione, per evitare di sospendere, per raggiunti limiti, questa sua attività — sospensione che tornerebbe a tutto danno dei risparmiatori e di quanti attingono al fondo per le necessità della proprietà fondiaria — ha deliberato di procedere all'aumento del fondo speciale di riserva della propria Sezione di credito fondiario, da 800 milioni a 1.300 milioni di lire utilizzando a tale scopo i mezzi già accantonati.

Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio nella sua riunione dell'8 agosto 1957 ha dato la relativa autorizzazione. La V Commissione permanente del Senato nella sua riunione del 28 novembre 1957 ha approvato, in sede deliberante, tale aumento, ed il vostro relatore non ha nessuna difficoltà ad invitare la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, aumentato a lire 800 milioni con legge 23 ottobre 1956, n. 1237, viene ulteriormente elevato a lire 1.300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo di mezzi già accantonati, tratti dall'azienda bancaria ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà posto in votazione direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, concernente l'istituzione di una Agenzia del monopolio italiano dei tabacchi in Oriente. (3311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36 concernente l'istituzione di un'agenzia del monopolio italiano dei tabacchi in Oriente ».

Il Relatore, onorevole Gennai Tonietti Erisia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge provvede, in modo specifico, a determinare i criteri di corresponsione della indennità giornaliera spettante ai funzionari dell'Agenzia in Oriente del monopolio italiano dei tabacchi, per i viaggi compiuti dagli stessi per necessità di servizio nelle varie località in Oriente e in Italia quando vi siano chiamati.

Il disegno di legge illustra l'attività dell'agenzia di Oriente del monopolio italiano dei tabacchi, istituita con il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, ed avente sede in Salonico. Questa attività, a carattere tipicamente commerciale, è notevole e di grande importanza per il Monopolio italiano che riesce, in tal modo, a realizzare forti economie negli acquisti diretti delle materie prime sui mercati orientali, eliminando intermediari e realizzando, con la necessaria tempestività, gli acquisti stessi nelle più favorevoli condizioni di mercato.

Si tratta di un'organizzazione commerciale di grande utilità per il Monopolio, data anche la modesta spesa di funzionamento in quanto l'Agenzia conta solo sette unità di personale, in rapporto al valore delle merci trattate ed alle economie realizzate in tal modo dal Monopolio negli acquisti delle suddette merci.

Il regio decreto del 1927 istitutivo dell'Agenzia, la cui sfera di azione e di influenza si estende oltre che alla Grecia, ai mercati di Turchia, Bulgaria, Jugoslavia e che ha quindi una attività trentennale, a parte la forzata stasi del periodo bellico, aveva previsto, all'articolo 3, la corresponsione ai funzionari dell'Agenzia di un trattamento economico di missione particolare, mediante la concessione di una indennità giornaliera di lire oro 60 per i funzionari di ruolo tecnico, gruppo A, e di lire 40 per quelli degli altri ruoli, oltre il rimborso delle spese, per i viaggi di servizio.

Dopo la parentesi bellica, la mutata situazione monetaria ha reso impossibile attribuire ai funzionari dette indennità in lire oro, e si dovette ricorrere quindi, per liquidare il trattamento di missione degli stessi, all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540 che disciplina le « indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero ».

Detto decreto, però, prevede all'articolo 3 che gli « incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente previa intesa con il Ministro per il tesoro », per cui si rendono necessarie continue richieste di autorizzazione da parte dell'amministrazione dei monopoli al Ministro per il tesoro, sia per il distacco continuativo o temporaneo di ogni funzionario a Salonico, sia per ogni spostamento dei funzionari di agenzia dalla Grecia agli altri paesi d'Oriente.

Questo procedimento, possibile per le missioni ordinarie, non agevola certo il funzionamento dell'ufficio che risiede in permanenza all'estero; ritarda, anzi, l'attività dell'Agenzia, creando non pochi inconvenienti, e rende impossibili i tempestivi spostamenti di funzionari da un mercato all'altro.

La necessità di eliminare gli inconvenienti di cui sopra, che indubbiamente non giovano all'andamento del servizio, ha consigliato la modifica legislativa oggetto del disegno di legge, che consta di un solo articolo la cui formulazione non richiede particolari chiarimenti.

La indennità in lire oro prima in vigore, viene sostituita da una indennità giornaliera pari alla diaria stabilita per le missioni compiute in territorio nazionale, aumentata di un coefficiente di maggiorazione da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, ma non superiore in ogni caso a quattro volte la diaria base.

Ferma ogni altra disposizione vigente, viene solo variata quella relativa alla maggiorazione da applicarsi alle spese di viaggio a rimborsarsi, per le quali in precedenza la maggiorazione era fissa nei due decimi del loro importo, mentre ora è variabile in relazione a quella prevista in generale per le missioni all'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« Il primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Ai suddetti funzionari sarà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio (aumentato delle percentuali previste nel tempo dalle disposizioni in vigore per gite di servizio all'estero) per gli spostamenti dall'una all'altra località in Oriente e per recarsi in Italia ogni qualvolta vi siano chiamati per ragioni di servizio, una indennità giornaliera pari alla diaria base vigente nel tempo per il rispettivo grado o qualifica per le gite di servizio nell'interno del territorio nazionale, aumentata di un coefficiente di maggiorazione da stabilirsi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, entro il limite massimo di quattro volte la diaria base suddetta ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti il disegno di legge sarà posto in votazione direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Negroni ed altri: Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione italiana ciechi. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (3336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Negroni, Braccesi e Mariotti: « Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione italiana ciechi ». La proposta, onorevoli colleghi, penso che non si possa discutere in questa seduta in quanto è assente l'onorevole Armosino, relatore sul provvedimento stesso.

Gradirei comunque sentire il parere degli onorevoli commissari in merito.

WALTER. Non potrebbe sostituirsi lei, onorevole Presidente, al Relatore? Si tratta,

nel caso, di un provvedimento che ci perviene già approvato dal Senato e che riflette una situazione profondamente umana. Dovrebbe quindi essere facile superare questo ostacolo ed approvare il provvedimento anche in questo ramo del Parlamento senza ulteriori ritardi.

PRESIDENTE. Debbo però far osservare agli onorevoli deputati componenti la IV Commissione che qui si prevede che alla spesa derivante dal provvedimento si farà fronte mediante un prelievo dai fondi di riserva relativi alle spese impreviste. E questa è la ragione di una certa mia perplessità circa tale proposta di legge. Anche se si è decisa, da parte del Senato, l'approvazione, questa perplessità rimane e, osservo per inciso, non so proprio perché mai le principali leggi relative a questi casi vadano sempre all'altro ramo del Parlamento e non vengano a noi in prima lettura. Sta di fatto, onorevoli colleghi che qui è stabilito un prelievo dalle spese impreviste. Qualunque sia il motivo — abbiamo sempre detto — quando vi è un provvedimento che contempli l'utilizzazione di queste somme, il suo accoglimento costituisce uno strappo notevole che noi facciamo alla nostra regola, indipendentemente dalla bontà del provvedimento stesso che potrebbe per altro trovare, come in questo caso, per la sua stessa intitolazione, tutti quanti consenzienti. Quando applichiamo un principio sarebbe in ogni caso buona norma perseverare.

ROSINI. Ma, lo abbiamo veramente applicato sempre questo principio?

PRESIDENTE. No, ma lo abbiamo spesso volte applicato. Sull'articolo 81 della Costituzione, che è un po' il nostro pane quotidiano, vi è una sentenza della Corte dei conti del tutto recente secondo cui questo modo di prelievo sarebbe non costituzionale. Direi, quindi, di rinviare eventualmente la discussione di questo provvedimento a dopo le ferie di fine d'anno. Questo anche perché mi risulta che il Governo si accingerebbe a trovare una copertura più regolare.

ROSINI. Non sono d'accordo onorevole Presidente. Io penso infatti che il provvedimento in esame si possa e si debba discutere e anche approvare in questa stessa seduta.

PRESIDENTE. Se il Governo suggerisce una diversa copertura, più corretta, senza dubbio viene tolta ogni incertezza.

ROSINI. Se si trattasse di un puro e semplice rinvio, noi saremmo anche d'accordo in quanto ci rendiamo perfettamente conto di questa esigenza, ma, qui, si tratterebbe di un rinvio di un mese almeno.

PRESIDENTE. Faccio osservare che, nel caso, non c'è urgenza nel senso del tempo, cioè della data.

ANGELINO PAOLO. Mi rendo conto, onorevole Presidente, che ella, come responsabile del modo di procedere dei lavori di questa nostra Commissione finanze e tesoro, debba mantenersi rigidamente lineare per quanto concerne la regolarità. Non posso tuttavia nascondere a me stesso che noi, proprio in questa sede, abbiamo già fatto qualche eccezione, anche forte, come quando abbiamo ad esempio approvato il provvedimento relativo alla Fabbrica del Duomo di Milano pochi minuti fa. Infatti nel caso che abbiamo fatto se non una eccezione alla norma? Lo abbiamo tuttavia fatto e, da parte nostra, abbiamo taciuto. Trattandosi di un'opera d'arte non abbiamo obiettato nulla; ma, tutti quanti qui sappiamo benissimo di aver fatto uno strappo alla regola. E però abbiamo detto: è una cattedrale, un'opera d'arte cara a tutti, cattolici e non cattolici, ed allora facciamo questo strappo!

E ne abbiamo visti ben altri. Basterà ricordare la legge Bonomi per la quale non era prevista la copertura eppure la Commissione si è ingegnata al riguardo; quella Fanfani, e così via.

PRESIDENTE. Onorevole Angelino, spesse volte mi sono trovato isolato in questi frangenti, me ne darà atto!

Comunque, onorevoli colleghi, vista questa pressoché unanime determinazione di propositi da parte della Commissione, discutiamo pure il provvedimento all'ordine del giorno.

Allora, se non vi sono obiezioni, in assenza dell'onorevole Armosino, mi sostituisco a lui nel compito di relatore.

Onorevoli colleghi, poche parole sono sufficienti a presentare questo provvedimento che s'illustra da sé. Presentato come proposta di legge dai senatori Negroni, Braccisi e Mariotti, esso è stato approvato, modificato nel titolo e negli articoli, da quel ramo del Parlamento. Infatti, mentre originariamente la proposta di legge prevedeva l'aumento da 20 a 50 milioni di lire, a decorrere dal 1° gennaio 1957, del contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi, essa giunge a noi con l'approvazione della competente Commissione del Senato che però ne ha modificato il testo, nel senso che si tratta, come il nuovo titolo afferma, della concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione italiana ciechi, di lire — afferma poi l'articolo 1 del nuovo testo — 60 milioni. Si dispone poi, all'articolo 2, alla copertura dell'onere

con corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste stanziato sul relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, con relativa autorizzazione al Ministro del tesoro di provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, visto l'orientamento di questa Commissione, è senz'altro d'accordo e si dichiara pertanto favorevole all'accoglimento della proposta di legge nel nuovo testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni porrò in votazione dopo averne data lettura.

ART. 1.

È concesso un contributo straordinario in favore dell'Unione italiana ciechi di lire 60 milioni.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste stanziato sul capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433 sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul trattamento economico della Magistratura del Consiglio di Stato, della Corte dei conti,

della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Valsecchi, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALSECCHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, un anno fa è già stata da me fatta la relazione sul provvedimento oggetto della discussione odierna. Anche allora si sollevavano gli stessi problemi che devono essere oggi sottolineati. Dicevo io, solo un anno fa, come Relatore: « Quali sone le obiezioni che si possono fare a queste e ad altre richieste, che ho sottaciute, ma che sono ben note? Esse sono di diversa natura. La prima è che il Ministro del bilancio, realizzando fin dal 1951 un nuovo sistema di retribuzione per la Magistratura, che è stata, come ebbe a dire l'onorevole Piccioni, enucleata dall'insieme delle carriere dello Stato, fissò — con il concorso della stessa categoria — il criterio della retribuzione annua globale lorda. La tredicesima mensilità sorge da un sistema di retribuzione diverso da quello dato alla Magistratura, per la quale, a suo tempo, essa venne conglobata nella cifra complessiva di stipendio. In quanto alla richiesta del 2,50 per cento, vien fatto di rilevare che non si può usare, per la stessa materia, due pesi e due misure diverse. Ciò costituirebbe realmente una stonatura. Il sistema degli scatti quadriennali rappresenta, in realtà, una posizione di vantaggio, dal punto di vista della carriera economica, rispetto agli altri dipendenti dello Stato, ai quali viene applicato il sistema biennale. Non si vede, perciò, come si possa accettare, insieme, il sistema dello scatto quadriennale e quello dello scatto biennale.

Quanto alle osservazioni più particolari, sui singoli gradi, si ritiene da taluni che l'indennità di carica del primo presidente sia soverchiamente distanziata rispetto ai gradi secondi. Si ritiene, anche, che alcune voci di stipendi non siano sufficientemente differenziate da altre. Qui il problema è veramente difficile, perché il discorso è fatto, non di considerazioni di natura economica pura e semplice, ma di questioni di prestigio e tale discorso, che sottintende tutta una discussione iniziata a suo tempo e tuttora viva nel campo dei magistrati, è oltretutto, in un certo senso, pericoloso: come calcolare, infatti il prestigio interno ed esterno della categoria sul piano economico?

A sua volta, nel corso della stessa discussione, il Ministro per il bilancio rilevava:

« Si tenga presente, d'altro canto, quale è la posizione economica dei magistrati: un

giovane magistrato, all'inizio della sua carriera, percepisce 75 mila lire al mese; dopo sei mesi 89 mila; dopo un anno 103 mila; dopo 5 anni 131 mila; dopo 9 anni 145 mila; dopo 13 anni 159 mila; dopo 17 anni 173 mila, senza contare le indennità speciali. L'onorevole Degli Occhi, riferendosi ai magistrati che abitano a Milano, considera questi stipendi insufficienti: ma non possiamo considerare la situazione di Milano avulsa da quella del resto del Paese. Io dico che, quando dopo 17 anni di carriera assicurata, un funzionario percepisce, a parte le eventuali indennità, 173 mila lire al mese, in un paese come il nostro, in cui il povero Ministro del bilancio è costretto, a volte, a negare l'aumento di una sola lira all'ora ai ferrovieri, a negare poche lire di aumento ai mutilati, mi pare che non sia una cosa di cui ci si possa obiettivamente lamentare. Non solo, ma si consideri che, secondo la situazione attuale, tutti i magistrati, meno, bene inteso, gli impromovibili, arriveranno a consigliere d'appello, venendo a percepire in tal modo, dopo 21 anni di servizio, lire 208 mila mensili, per arrivare, dopo 33 anni di servizio, a 243 mila lire mensili. Di questi, un quarto è certo di arrivare in Cassazione, fino a percepire 335 mila lire al mese. Domando se questi possono essere considerati, in senso assoluto come stipendi insufficienti.

Tredicesima mensilità. I magistrati non hanno mai percepito la tredicesima mensilità, perché si ritenne, come già detto, che, operando lo sganciamento economico, per conseguenza si dovesse adottare anche uno sganciamento per quanto concerne il sistema. Io stesso del resto, ritengo che la tredicesima non è molto confacente, per il suo sottinteso carattere di « gratifica » all'alto prestigio della Magistratura. Ad ogni modo, di fronte a certe voci, che mi sono giunte, in base alle quali, i magistrati desideravano la tredicesima, ha fatto sapere che non avrei avuto alcuna difficoltà, nel senso che, invece di dividere il rateo globale annuo per dodici, l'avrei potuto dividere per tredici ».

Ed il Ministro così concludeva:

« Certo, questo provvedimento non è l'*optimum*: i giovani magistrati all'inizio della loro carriera, che vanno a Milano, si trovano, a confronto della paga del capo tecnico di una fabbrica, in condizioni di inferiorità, ma si tratta di una situazione che non possiamo raddrizzare e, oggi come oggi, questo trattamento può essere considerato adeguato. È adeguato, anche in via comparativa con il

trattamento usato ai magistrati della maggior parte degli altri paesi; noi sappiamo benissimo, d'altro canto, che in molte città medie sono ben pochi i professionisti che esercitano la libera professione, che guadagnano, a' netto, quanto un magistrato. Del resto, anche nei confronti dei privati bisogna fare molte distinzioni: il magistrato ha una posizione sicura, con uno sviluppo di carriera assicurato per tutta la vita, nelle industrie private, invece, la carriera viene iniziata con 35 mila lire mensili e, solo dopo molti anni e molti vagli, taluni, e non tutti, arrivano a percepire paghe relativamente alte, ma sempre aleatorie, in quanto, per una infinità di motivi, si possono ritrovare improvvisamente senza lavoro.

Pertanto, prego la Commissione di volere approvare il disegno di legge, che, oggi come oggi, costituisce il maggiore sforzo possibile per venire incontro alle giuste esigenze economiche dei magistrati ».

Ora i Ministri sono cambiati, ed il ragionamento è caduto. Ricordo che l'anno scorso sostenni una tesi della quale mi ero convinto a poco a poco. Ora che quest'anno dinanzi ad un altro Governo, ad un altro Presidente e ad un altro Ministro di grazia e giustizia le stesse condizioni e gli stessi argomenti non valgono più anche se economicamente è sorta la possibilità di qualche cosa di più. E mentre il Ministro del bilancio chiudeva l'anno scorso il suo intervento dichiarando che « oggi come oggi quello che si è fatto costituisce il maggior sforzo possibile per venire incontro alle giuste esigenze economiche dei magistrati » se oggi economicamente è sorta la possibilità di far qualche cosa di più si faccia; però il Relatore dicendo di approvare lo sforzo che il nuovo Governo ed il nuovo Ministro ritengono di poter fare non si sente assolutamente di sconfessare tutte quelle considerazioni fatte l'anno scorso e riconferma che col provvedimento odierno deve intendersi che la retribuzione globale ragguagliata ad anno per i magistrati viene aumentata e ragguagliata a 13 mesi anziché 12, ma si tratta sempre di una misura globale annua. E questo non a caso io — che debbo riferire sul provvedimento ministeriale — dico, perché si possa, ad un anno di distanza, con il provvedimento salvare anche la faccia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROSINI. Vorrei fare una considerazione sulla copertura. Ricordo che, esattamente un anno fa, noi abbiamo sostenuto, dinanzi al contrario parere dell'onorevole Zoli, l'oppor-

tunità di corrispondere la tredicesima mensilità ai magistrati. Ma francamente visto l'articolo 4 del disegno di legge in esame si sarebbe tentati quanto meno di riesaminare la nostra posizione. La copertura — è una specie di codicillo — della spesa di 722 milioni è prevista con una corrispondente riduzione dal capitolo 91 del Ministero di grazia e giustizia. Ora il capitolo 91 riguarda il mantenimento e il trasporto dei detenuti, provviste di esercizio, manutenzione di mezzi di trasporto e così via.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1956-57 detto capitolo comprendeva 6 miliardi e 200 milioni, e le Camere hanno aumentato la sua dotazione di 350 milioni a richiesta del Governo in relazione « ad accertato maggiore fabbisogno » secondo, la motivazione della richiesta governativa. Di fronte a questo « accertato maggiore fabbisogno » che richiedeva un aumento di 350 milioni troviamo ora una riduzione di 722 milioni nelle spese di detto capitolo. Mi domando se ciò è corretto dal punto di vista politico e questo vale anche per i capitoli 93 e 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia i quali a loro volta debbono sopportare una parte della copertura mentre sono nelle identiche condizioni del capitolo 91. Anche il capitolo 93 — non bisogna dimenticarlo — è stato aumentato in relazione alle effettive esigenze, mentre ora deve sopportare una decurtazione di 93 milioni.

E fra l'altro va notato, al bilancio della Giustizia, che dei 650 milioni stanziati al capitolo 93, 125 sono da considerarsi spesi per investimenti in quanto destinati ad acquisto di macchinari ed attrezzature industriali.

Ora io ho avuto l'onore di presentare, seppure con poca fortuna, una proposta di legge per una inchiesta parlamentare sul lavoro carcerario e conosco la situazione spaventosa delle carceri, condizioni che fanno sì che lo Stato non adempia al precetto costituzionale che fa della pena un mezzo di redenzione. Non posso associarmi alla proposta di ridurre, in modo così ingente, stanziamenti che sono assolutamente insufficienti, e mi domando se il Ministero del tesoro, non aveva altro sistema, dal punto di vista finanziario, per venire incontro a delle esigenze che sono senza dubbio meritevoli di tutela. Non mi sento di presentare delle proposte di emendamento perché non mi sento di accollarmi la responsabilità di far rinviare un provvedimento molto atteso e sul quale il Governo si è molto sbilanciato attraverso le assicurazioni date dal Ministro del tesoro ai rappresentanti dei magistrati. Debbo riconoscere che la situazione

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

è imbarazzante, però non mi sento di votare l'articolo 4 e mi asterrò perciò del votare tutta la legge.

ASSENATO. Agli onorevoli colleghi non sarà sfuggito il fatto che mentre la tredicesima mensilità è assicurata in tutti i gradi della Magistratura per l'80 per cento dello stipendio, per gli altissimi gradi della magistratura essa è invece assicurata per intero. In pratica si viene ad aumentare la retribuzione agli alti gradi per i quali le spese di rappresentanza sono già alte, senza contare che il magistrato di altissima carica non ha in genere più quelle preoccupazioni familiari derivanti dall'educazione dei figli, come invece succede nei gradi inferiori ai magistrati in più giovane età.

Mi domando come sia possibile proporre un disegno di legge di questo genere: pur tuttavia voterò a favore.

Conferisce, comunque, maggiore dignità, ed è forse opportuno ai fini della serietà di questa funzione il fatto che la gente detenuta in questione abbia coscienza del fatto che la differenza qui prevista venga conferita ai magistrati che pronunciano il verdetto nel giudizio? Io credo che gli stessi magistrati non sappiano tutto questo. Lo Stato dovrebbe attingere altrove le somme necessarie.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Ma, il provvedimento è presentato dal Ministro guardasigilli, il quale dovrebbe tuttavia non ignorare le condizioni esistenti nelle nostre case di pena, specie dal punto di vista del lavoro che vi si svolge. Ho constatato personalmente anche recentemente che c'è un'attrezzatura addirittura preistorica! Alle mie ripetute insistenze al riguardo, si è sempre detto che mancano i mezzi per provvedere. E noi, qui, decurtiamo ancora di alcune decine di milioni lo stanziamento. Ma, la Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole?

PRESIDENTE. Il provvedimento è stato inviato soltanto e direttamente alla Commissione Finanze e tesoro. La Presidenza della Camera non ha stabilito che si dovesse chiedere il parere di altra Commissione.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Concludo comunque affermando che è secondo me per lo meno inopportuno andare a cercare la copertura proprio in quel capitolo!

ANGELINO PAOLO. Dirò la mia opinione. Sono state prospettate qui alcune ragioni fondatissime. Però, nel caso, il provvedimento è duplice: da un lato concedere e, dall'altro, diminuire gli stipendi. È invero una questione di cifre. Gli stipendi annui che vengono portati, per cinque magistrati, da 5 mi-

lioni 180 mila lire a 6 milioni 500 mila (l'indennità elevata da 180 mila a 900 mila!), rappresentano una differenza di 1 milione e 300 mila lire circa all'anno, ed è già qualcosa. E, in più, poi c'è la tredicesima mensilità. È un beneficio non disprezzabile! Ora, pensiamo un momento: quando è stata fatta la legge sulla Magistratura?

VALSECCHI, *Relatore*. Il 29 dicembre 1956.

ANGELINO PAOLO. Comunque, tutte queste cose sono spuntate fuori adesso. E, quando noi vediamo che questa Commissione o il Parlamento, lesina sugli emolumenti di coloro che non hanno molto, mi sembra che si stia esagerando. Che cosa diremo fra poco, quando ad esempio tratteremo — a giorni forse — la questione di tutti gli insegnanti? È cosa questa che io ritengo sia da considerare. O si dà la tredicesima mensilità puramente e semplicemente, e allora il provvedimento riguarda tutti i magistrati per questo e unicamente per questo fine; ma, nel medesimo provvedimento voler fare l'una e l'altra cosa mi pare che si voglia esagerare, con tutto il rispetto che ho per i magistrati.

PRESIDENTE. Mi pare che si debba concludere. Ora, le osservazioni che sono state fatte qui farebbero pensare che la conclusione logica e più attendibile sia che la Commissione deliberi di non passare agli articoli. L'onorevole Relatore ha detto quanto è già stato rilevato e le obiezioni che sono state già fatte quando la stessa questione, che ora si tenta di risolvere, è venuta alla nostra considerazione, tutto in sostanza, viene ora, da più parti ribadito. Io potrei anche aggiungere qualcosa di personale. I magistrati sono organizzati e le loro organizzazioni, quando era in corso la trattazione di questo disegno di legge, hanno inviato i propri rappresentanti i quali, debbo dire, erano informati già del come sarebbero andate le cose con il punto di vista del Governo. In particolare, allora, si guardò al fatto della tredicesima mensilità ed io colsi l'impressione precisa che essi erano d'accordo con il Governo in quanto non intendevano forzargli la mano sulla tredicesima e accettavano il trattamento previsto dal Governo in dodicesimi anziché in tredicesimi. Devo aggiungere che questa volta avvisaglie simili alle precedenti occasioni non si sono viste: i magistrati non si sono fatti vivi, nemmeno per telefono, come avviene tante altre volte in analoghi casi. Il giudizio della Commissione lo abbiamo sentito. La sensazione che dovrebbe avere chi si trova a capo di questa Commissione è quella che ho già espressa. In modo particolare hanno il peso consueto — e sta-

volta forse con una maggiore accentuazione — le forme con le quali si fornisce la copertura di un onere che, ha detto bene l'onorevole Angelino Paolo, è di un miliardo e più sebbene si riferisca a poche unità. Ora, per quanto concerne la copertura, per quel che riguarda il Ministero del tesoro, poiché è reperita da tre capitoli, si deve osservare che si tratta di capitoli assegnati a quegli organismi parificati a quello giudiziario, in particolare il capitolo degli stipendi a certo personale che è qualificato come spesa fissa. Vi è poi una somma che proviene dal Ministero della difesa. Qui non si capisce bene che attinenza abbia a questo riguardo perché si parla di stipendi e assegni fissi al personale civile di ruolo. Non so se l'Amministrazione militare sia da considerarsi infatti civile. Questa, comunque, onorevoli colleghi, è la sensazione di chi vi parla. Tuttavia vi debbono essere dei motivi, onorevole Relatore, perché si sia pervenuti, in dodici mesi, a ragionare e a comportarsi in maniera radicalmente opposta rispetto a un anno fa. Può darsi che l'onorevole rappresentante del Governo sia in grado di dare alla Commissione delucidazioni in proposito onde rendere noi tutti edotti di queste ragioni. Do quindi la parola all'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le osservazioni che fin qui sono state fatte dal Relatore e da altri colleghi hanno la loro importanza. La concessione della tredicesima mensilità ai magistrati, come ha ricordato il Relatore, è stata l'eterna richiesta che si è riprodotta ogni volta che nell'aula è stato discusso il bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Si è rilevato che, mentre la tredicesima mensilità viene corrisposta ai magistrati che sono in posizione di quiescenza, non spetta invece ai magistrati in attività di servizio, perché con la legge fondamentale del 1951 tutte le indennità vennero conglobate.

Però il Relatore onorevole Valsecchi deve ricordare che, in sede di approvazione della legge del 1951, io presentai un ordine del giorno — era allora Ministro della giustizia l'onorevole Piccioni — nel quale si affermava che, nonostante lo sganciamento della Magistratura dalle altre categorie di dipendenti statali, il rapporto economico tra i magistrati e gli altri statali doveva essere mantenuto, qualora questi avessero avuto dei miglioramenti economici.

Il Ministro Piccioni rispose che non c'era bisogno di questo ordine del giorno, perché era chiaro che, una volta aumentati gli sti-

pendi agli altri statali, di conseguenza anche i magistrati avrebbero dovuto avere un ulteriore aumento, allo scopo di mantenere la differenziazione di trattamento economico.

VALSECCHI, *Relatore*. Infatti questa è stata la motivazione della legge del 1956.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non debbo ricordare ai colleghi la ragione che indusse il Parlamento ad aumentare gli stipendi con la legge del 1956. eravamo di fronte alla situazione determinatasi per la remunerazione dei giudici della Corte costituzionale. Era evidente che non si poteva presentare un disegno di legge per un trattamento della nuova alta magistratura, che si distaccasse da quello che era il trattamento del Presidente della Cassazione. Questa fu la base del provvedimento relativo al nuovo trattamento economico dei magistrati.

Oggi si rileva che l'impegno del Parlamento per mantenere la differenziazione tra i magistrati e gli altri dipendenti dello Stato non è stato mantenuto e si richiede la tredicesima mensilità anche per uniformarsi alla politica economica e sociale che viene adottata per tutte le altre categorie.

Il Ministro di grazia e giustizia si è reso conto della fondatezza della richiesta.

L'onorevole Assennato si è rammaricato per quei 722 milioni che vengono prelevati dallo stanziamento di lire 6.500.000.000 del capitolo 91 del bilancio della Giustizia, relativo ai trasferimenti di detenuti. Ma bisogna tener conto che l'ammontare della popolazione carceraria è diminuito fortemente, per modo che su quella che era stata la previsione di sei miliardi e mezzo si è realizzata una economia. Inoltre, un tempo gli spostamenti dei detenuti avvenivano con una certa frequenza, in quanto bastava una semplice ragione d'incompatibilità per determinare un trasferimento, invece di uno spostamento di settore o di cella, come avviene oggi. Il Ministro della giustizia ha ritenuto che vi possa essere una economia su questo capitolo, senza intaccare la funzionalità del servizio.

L'unica osservazione che potrebbe fare impressione è quella relativa ai capitoli 93 e 94, che vengono decurtati rispettivamente di 93 e 83 milioni. Questi capitoli riguardano i fondi per lo sviluppo del lavoro negli stabilimenti di prevenzione e pena. L'onorevole Rosini ha richiamato anche la Costituzione, la quale afferma che la pena deve portare alla elevazione del condannato. Ma le somme destinate all'attrezzatura industriale e alla bonifica non vengono spese immediatamente. Infatti prima di acquistare i macchinari destinati alle

case di pena e da adibire all'industria e all'agricoltura, occorre avere non solo i locali e le zone disponibili, ma occorre anche che l'acquisto venga effettuato attraverso gli opportuni collaudi.

ROSINI. Siamo appena all'inizio dell'esercizio finanziario, e quando il Ministero della giustizia ha proposto l'aumento di questi capitoli ha affermato che corrispondevano ad una esigenza effettiva.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per esempio lo stabilimento di pena di Procida ha iniziato da pochi mesi una lavorazione speciale per il lino. L'attrezzatura precedente era fatta con telai di legno e, per impiantare la nuova industria tessile, è stato necessario estenderla a un numero maggiore di donne rispetto a quello che prima vi era adibito, dando a tali donne una adatta istruzione. Nella previsione della spesa per l'acquisto delle macchine era stato fatto un calcolo generico, ma non specifico.

Quando il Ministro Gonella ha presentato il disegno di legge, aveva avuto preventivamente dati sufficienti per poter fare delle sottrazioni a quei capitoli, salvo a reintegrarli nel prossimo stato di previsione. Se il Ministro Gonella, d'accordo con altri ministri e soprattutto con quello del tesoro, ha creduto di poter risolvere questa grave questione nella quale si dibatte la magistratura, se nonostante le dichiarazioni che l'onorevole Valsecchi ricorda essere state fatte sia da lui, sia dal Ministro del bilancio onorevole Zoli, quest'ultimo come Presidente del Consiglio, che allora aveva fatto delle obiezioni, se, ripeto, il Ministro Gonella presenta ora questo disegno di legge, è evidente che ha riscontrato elementi di obiettività per accogliere la richiesta dei magistrati.

Non posso inoltre non far rilevare che su questa tredicesima mensilità gravano le tratte che riguardano anche tutti gli altri dipendenti dello Stato. Ricordo infine che il Ministro della giustizia ha presentato un disegno di legge, che è stato approvato, per lo stanziamento di due miliardi l'anno per le sedi giudiziarie e per gli stabilimenti carcerari. Quel nuovo stanziamento ha portato a una riduzione delle spese che erano comprese nei capitoli di cui ora si tratta.

Pertanto, onorevoli colleghi, il disegno di legge, con le riserve che la Commissione ha fatto e che io ho cercato di chiarire, può avere il suffragio della loro approvazione.

PRESIDENTE. Potremmo quindi rinviare la discussione del disegno di legge a oggi nel pomeriggio, pregando il Ministro di grazia e

giustizia o il Sottosegretario di venire a darci quelle spiegazioni che sono state richieste sul depauperamento di alcuni capitoli del bilancio di quel Ministero.

VALSECCHI, *Relatore*. Rimane il dubbio della Commissione sul fatto che l'anno scorso furono stabilite le nuove retribuzioni con l'intesa che esse dovevano essere comprensive della tredicesima mensilità. Se questo è vero, si finisce per introdurre una quattordicesima mensilità!

ASSENNATO. Debbo fare una precisazione. Noi fin dalla discussione precedente eravamo favorevoli alla tredicesima mensilità ai magistrati. Il ragionamento del Ministro Zoli non era da noi condiviso. Secondo noi la questione si limita ora alla riduzione degli stanziamenti per gli istituti carcerari.

VALSECCHI, *Relatore*. Noi sappiamo abbastanza bene quale significato ha il variare un capitolo di spesa. Se il provvedimento in esame è nella volontà di tutti, è logico approvarlo. Ove avvenga nel frattempo che gli stanziamenti ridotti non risultino sufficienti, in qualche modo si provvederà. Ma che oggi il Ministro del tesoro e il Ministro del bilancio modifichi qualche altro capitolo, questo è fuori da ogni esperienza.

ASSENNATO. L'onorevole Amatucci ha affermato che si è rilevata una eccedenza nelle spese preventivate per gli stabilimenti carcerari. Io so che non posso andare al carcere di Bari, senza essere oggetto di raccomandazioni da parte dei detenuti perché il direttore li faccia lavorare. E il direttore mi risponde che non ha mezzi sufficienti. In coscienza, quindi, non posso accettare la riduzione di quei capitoli.

ROSINI. Leggano la relazione Rocchetti al bilancio del Ministero di grazia e giustizia, per quanto riguarda questi capitoli!

VALSECCHI, *Relatore*. Se il Ministro oggi nel pomeriggio si dovesse limitare a indicarci una variazione di un altro capitolo di bilancio, credo che questo dovrebbe significare un rinvio del provvedimento di legge. Se invece dovrà darci dei chiarimenti, sentiamolo pure.

WALTER. Il Presidente ha detto che non ha ricevuto nessuna sollecitazione dagli interessati; quindi il Ministro potrebbe anche accogliere un rinvio del provvedimento.

PRESIDENTE. Noi ascolteremo il Ministro per persuaderci tutti dell'opportunità del provvedimento; inoltre avremo quelle spiegazioni specifiche che sono state richieste sulla riduzione di alcuni capitoli.

Fissiamo quindi una nuova seduta per oggi alle ore 17, pregando l'onorevole Ministro Go-

nella di volere intervenire per darci dei chiarimenti. Dopo di che concluderemo la discussione generale e passeremo, se sarà il caso, all'esame degli articoli.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 13,30, riprende alle 17,30).

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, nella seduta antimeridiana di oggi abbiamo iniziato la discussione di questo disegno di legge. La Commissione si è soffermata in modo particolare sull'articolo 4. Dico in modo particolare perché il Relatore, nell'illustrare i precedenti di questo disegno di legge, ha ricordato che già l'anno scorso la nostra Commissione ebbe ad esaminare la questione della tredicesima mensilità ai magistrati ritenendo di non doverla concedere per i motivi ben noti messi in evidenza sia in quella circostanza, sia in questa, dal Relatore medesimo. Adesso, sull'articolo 4 e precisamente sulla lettera *a*) di questo articolo l'onorevole Scalfaro, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, ha dichiarato di volere esprimere il punto di vista del suo dicastero, punto di vista che noi consideriamo assai utile in ordine all'ulteriore svolgimento della discussione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevoli colleghi, mi corre innanzi tutto l'obbligo di precisare che il Ministro si trova attualmente, per impegni inerenti al suo dicastero, in Sicilia, e perciò tocca a me l'incarico di illustrare taluni dati, in merito a questo disegno di legge, che egli avrebbe certamente illustrato con maggiore ampiezza e competenza.

Non mi soffermerò sui precedenti che sono peraltro noti, come è nota la richiesta da parte dei magistrati della tredicesima mensilità. La richiesta, come ha testé ricordato il Presidente Ferreri, era stata in passato negata con motivazioni che io non discuto, ma è certo innegabile che essa è stata reiterata e lo sarà ancora fino a che essa non sarà accolta. La ragione sulla quale si fonda il provvedimento presentato dal Ministero che ha preceduto quello attuale, è data dal fatto che la categoria dei magistrati ha ininterrottamente chiesto la corresponsione della tredicesima mensilità ritenendo quasi una mortificazione essere, in pratica, l'unica categoria a rimanere esclusa.

Ciò premesso, il Ministero ha affrontato il problema ed ha cercato, come e dove poteva, di far fronte a questa situazione, resa difficile dalla impossibilità del Tesoro di reperire i fondi. Esaminando la situazione del proprio bilancio, il Ministero di grazia e giustizia, sia pure con notevoli difficoltà, ha trovato i fondi necessari. Quelli attinti dal capitolo 93 dell'industria e del capitolo 94 delle bonifiche agrarie, nell'ipotesi in cui essi fossero necessari alle rispettive voci, potrebbero essere integrati attingendo al capitolo 64 che è il capitolo relativo alle paghe degli agenti di custodia, su cui è prevedibile una economia che forse, potrà raggiungere i 300 milioni di lire. Il problema più grave, invece, è quello sollevato dal capitolo 91 che si riferisce al mantenimento dei detenuti. Il Ministero dichiara però, a questo proposito, che lo storno dei 722 milioni di lire non arrecherà alcun pregiudizio al mantenimento dei detenuti, calcolando il numero medio di presenze non superiore a 40 mila, come si può obiettivamente prevedere. Dovranno, invece, essere limitate le spese per equipaggiamento, casermaggio ed attrezzature in genere, che pesano su questo stesso capitolo, fino al prossimo esercizio finanziario.

Queste sono le dichiarazioni che ho ritenuto mio dovere fare, a chiarimento della richiesta.

ASSENNATO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le informazioni fornite le quali rivestono, peraltro, una notevole importanza in quanto pongono in evidenza il fatto che, sia pure in parte, esiste una incidenza di spesa su di una voce che io non esito a definire importante e delicata.

Quello che ci preoccupa non è tanto l'aspetto contabile, materiale direi, quanto l'impostazione generale di un problema che ci deve far riflettere prima ancora che di fronte al problema in sé, di fronte al paese e di fronte a noi stessi ed alla nostra coscienza. Effettuare un prelievo di fondi destinati ai detenuti per corrispondere la tredicesima mensilità ai magistrati: questa è la cosa che sconcerta! E noi riteniamo che ciò sia sconveniente non solo per i detenuti, non solo per noi, ma per gli stessi magistrati che debbono ricevere quel denaro e per la dignità che, in fin dei conti, si deve all'istituto penale. Solo in uno Stato arretrato e feudale sono concepibili cose del genere!

RONZA. Evidentemente, questo strano modo di reperire i fondi trova la sua spiegazione nelle difficoltà di fronte alle quali si è trovato il Ministero di grazia e giustizia, at-

tesa la assoluta impossibilità da parte del tesoro di far fronte alla richiesta. Ma anche nell'ambito dello stesso Ministero, io penso, vi sono larghi capitoli di spesa (indennità, missioni, ecc.) che hanno una certa elasticità e dove forse, più opportunamente, ci si sarebbe potuti sforzare di trovare la capienza. Ad ogni modo, mi associo in pieno alle considerazioni svolte dal collega Assennato: qui non si discute tanto il merito, cioè se si debba corrispondere o no la tredicesima mensilità ai magistrati, quanto il modo. Premesso che anche sul merito sono possibili considerazioni varie, una volta che ci si decida a corrispondere questa tredicesima mensilità, i fondi necessari dovrebbero essere reperiti in capitoli che non incidano su di un istituto assai importante e delicato dal punto di vista sociale e umano.

FACCHIN. Il problema della tredicesima mensilità, è stato già ricordato, venne a suo tempo discusso ed oggi ritorna al nostro esame. Se dovessimo muovere dalle origini, dal momento in cui i magistrati stessi chiesero lo sganciamento del loro trattamento economico, la nostra conclusione dovrebbe essere negativa. Infatti, attraverso la legge che li « sganciava » dal trattamento economico degli altri funzionari dello Stato si ritenne di poter fare dei magistrati una categoria, quasi, di uomini non legati alle cose terrene, una categoria indipendente ed autonoma lontana dal potere esecutivo come da quello legislativo, una categoria, diciamo così, astrale. Correlativamente a questa impostazione, la magistratura venne differenziata dagli altri dipendenti dello Stato. Sembra, però, che ad un certo momento questo trattamento differenziato abbia subito un appiattimento per avere il Parlamento votato dei miglioramenti economici in favore di altri funzionari i quali reclamavano un migliore trattamento economico proprio portando ad esempio il trattamento differenziato usato ai magistrati. Si è così formato una specie di circolo vizioso che consentiva e consente ad ogni categoria di invocare a proprio favore il trattamento usato ad altre categorie. La verità è che quando si tratta di miglioramenti economici non valgono più i sacri principi e, in definitiva, ognuno cerca di ottenere sempre migliori condizioni di vita.

Noi già siamo stati contrari a questo provvedimento e se dovessimo essere coerenti dovremmo esserlo anche ora. Però, io penso che, purtroppo, nella vita legislativa e politica anche le opinioni mutano perché mutano e si evolvono le situazioni. Oggi come oggi dobbiamo tenere presente un fenomeno che è di-

ventato ormai fatto normale: tutte le categorie sia appartenenti ai dipendenti dello Stato, sia private percepiscono la tredicesima mensilità, quando non sia quattordicesima o quindicesima. La tredicesima rappresenta così, di fatto, un elemento essenziale di tutti i trattamenti economici. In altri termini lo stipendio, oggi, non è più dato solo dalle dodici mensilità ma, quanto meno, da tredici. Si dia perciò questa tredicesima mensilità anche ai magistrati. Penso, però, che sarebbe stato meglio se il provvedimento anziché essere a noi presentato all'ultimo momento fosse stato esaminato prima, per fare in modo che nella composizione delle spese in bilancio si fosse tenuto conto anche di questa voce, anziché essere costretti ora ad operare delle riduzioni o dei trasferimenti di capitoli a bilancio finanziario già iniziato.

Al punto in cui sono giunte le cose, comunque, credo che la cosa migliore sia quella di approvare il disegno di legge.

ASSENNATO. Se il Presidente lo consente, vorrei dare lettura del seguente ordine del giorno:

« La Commissione Finanze e tesoro approva il riconoscimento delle tredicesime mensilità al personale della Magistratura ma ritiene non conforme alla dignità che si deve riconoscere a quella fondamentale istituzione della Repubblica il provvedervi con fondi che, comunque, appartengono alla Amministrazione dei servizi carcerari, pertanto invita il Governo a provvedere di urgenza con altri fondi ».

BERZANTI. Francamente anche io ho condiviso stamane, sia pure senza prendere la parola, dentro di me, le perplessità di coloro che non trovano eccessivamente coerente il modo di copertura indicato nel disegno di legge. Però io non ho le preoccupazioni di carattere morale, sollevate dall'onorevole Assennato. Se una preoccupazione c'è, essa è di carattere formale e si riferisce al fatto di prelevare una somma da un capitolo che ha già avuto una sua destinazione. Così, se per ipotesi fosse accertata una certa esuberanza nel capitolo delle spese carcerarie, non vedrei una pregiudiziale di natura morale nel prelevare una parte di questi fondi solo perché essi sono destinati a spese carcerarie. Perciò, per parte mia, non posso condividere l'ordine del giorno presentato dal collega Assennato.

D'altra parte, bisogna decidersi. Da più parti del resto è stato detto che questo provvedimento è opportuno. Già assicurazioni in questo senso sono state fornite alle categorie

interessate: dobbiamo perciò trovare modo di approvarlo. E in questo momento, francamente, non vedo come ciò possa avvenire, se non approvando il disegno di legge così com'è, salvo a fare una raccomandazione (se tale raccomandazione è fattibile) all'amministrazione per la grazia e giustizia che qualora fosse necessario, per sovvenire alle esigenze carcerarie, una variazione di bilancio nel corso di questo esercizio, l'amministrazione stessa si renda parte diligente in questo senso.

Ho sentito dire d'anzì, che in un certo capitolo si prevede una esuberanza di fondi e mi domando perché non si è, almeno in parte, cercato di prelevare da quel capitolo piuttosto che da altri, le somme occorrenti.

Comunque, il Senato ha già approvato questo disegno di legge e mi permetto di mettere in rilievo che se esso fosse modificato non si farebbe più in tempo a corrispondere la tredicesima mensilità ai magistrati.

Tutto ciò precisato io credo che, sia pure con tutte le riserve sollevate stamane dal relatore e condivise da numerosi colleghi, l'unica soluzione possibile sia quella di approvare il disegno di legge nel testo attuale.

ROSINI. Noi non abbiamo le ragioni di coerenza cui si è riferito l'onorevole Facchin, perché l'anno scorso siamo stati favorevoli alla concessione della tredicesima mensilità ai magistrati e lo siamo tuttora. Ma la questione così come la pone l'onorevole Berzanti...

BERZANTI. Si tratta di una impostazione morale che io respingo.

ROSINI. Non è accettabile. Si tenga presente che io ho presentato un ordine del giorno separato da quello del collega Assennato, con il quale propongo che si tenga in sospenso il provvedimento fino a che il Governo e il relatore non siano in grado di suggerire una diversa copertura da quella indicata. So che la mia è una proposta abbastanza grave, ma ne assumo la responsabilità, e chiedo alla Commissione di ascoltarne le ragioni. L'articolo 27 della Costituzione, al terzo comma, dice che le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato, e l'articolo 23 del codice penale dice che la pena della reclusione è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro, perché il lavoro è il principale fattore della rieducazione.

Lo Stato italiano dà esecuzione al precetto costituzionale e al contenuto dell'articolo 23 del codice penale? No. Lo dice, oltre tutto, la stessa relazione dell'onorevole Rocchetti al bilancio del Ministero di grazia e giustizia

per il 1957-58, dove a pagina 23 si legge: « Il numero complessivo dei lavoranti era, al 31 dicembre dell'anno scorso, di 15.003 unità, vale a dire un po' meno della metà del numero dei detenuti a quella data ».

Ma di questi quindicimila detenuti circa seimila sono addetti a servizi domestici e io non riesco a considerare i servizi domestici come un lavoro formativo ed educativo. Più di due terzi dei detenuti abbrutiscono nell'ozio e questa è una grave responsabilità per tutti, specie per coloro che hanno molta o poca parte nella direzione della cosa pubblica.

Non voglio insistere sul capitolo 91 perché debbo credere alle affermazioni dell'onorevole Sottosegretario, ma sono fermamente convinto che non faremmo cosa saggia se acconsentissimo alla decurtazione dei capitoli 93 e 94. Il lavoro per i detenuti non è solo uno strumento di rieducazione: è un'ancora di salvezza ove si consideri che colui che, senza il lavoro vive per molti anni da recluso non può non abbandonarsi all'accidia e alla disperazione, peccati che voi, onorevoli colleghi, mi insegnate essere mortali per l'anima. Qui veramente si tratta di decidere se vogliamo contribuire a redimere delle anime oppure a perderle. E si trattasse anche di una sola, il peso di questa responsabilità è incommensurabile. Ho visitato le carceri ed ho fatto l'esperienza dell'onorevole Assennato e sono convinto che ci sarebbero forse meno detenuti in carcere e delinquenti fuori, se durante l'espiazione il detenuto avesse la sensazione di non essere come una bestia in gabbia, ma un uomo. E il legame che lo fa partecipe della vita sociale è il lavoro. Togliendo a un uomo per anni la possibilità di sentirsi in qualche modo utile alla società, gli si toglie una parte preziosa della sua umanità. Ecco da dove deriva la responsabilità che noi ci assumiamo facendo questa scelta. Noi stiamo facendo una scelta tra il dare la tredicesima mensilità ai magistrati entro il Natale e il consentire all'amministrazione della giustizia di svolgere quel programma che è già insufficiente, di impiantare quei laboratori, questi istituti agrari, alla cui creazione sono destinati, appunto, i capitoli 93 e 94. Del resto la stessa maggioranza della Commissione sembra volere approvare di mala voglia questi mezzi di copertura in considerazione di una contingente opportunità. Mi rendo conto che votare contro l'articolo 4 significa, nella sostanza, votare contro il provvedimento, ma per salvare la propria coscienza non basta rigettare su altri la responsabilità di ciò che si disapprova o formulare delle riserve. Per mio con-

to considero il mio voto come se fosse decisivo. Da una parte abbiamo una categoria, quella dei magistrati, di grande e peso e prestigio, dall'altra gente che non vota nemmeno e forse non conoscerà il voto che noi ci accingiamo a dare: è quella parte della società che, perché malata, ha più bisogno di solidarietà. Posto di fronte a questa scelta non esito a dire di no alla tredicesima mensilità per i magistrati.

Ma veniamo alla sostanza del provvedimento. Io sono convinto che se approviamo la proposta del Governo assai difficilmente sarà possibile, nel corso di questo esercizio, reintegrare lo stanziamento dei capitoli 93 e 94 mentre se ora rigettiamo il disegno a causa del sistema di copertura sono quasi certo che si troverà il modo di coprire diversamente la spesa occorrente. Con la presentazione del mio ordine del giorno, perciò, intendo assumere la responsabilità di una decisione che può essere impopolare. Tenga conto, signor Presidente, che io parlo per mio conto. Sono stato deputato a questo alto ufficio senza averne i meriti e le capacità, ma non mi sentirò indegno di ricoprirlo finché non mi mancherà il coraggio di assumere la responsabilità che questo ufficio comporta.

ASSENATO. Può precisarci, onorevole Sottosegretario, se il prossimo bilancio vedrà verificarsi lo stesso fenomeno?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nel prossimo bilancio ciò non si ripeterà perché ci sarà un fondo per gli stipendi ai magistrati, come previsto da questo disegno di legge.

PRIORE. Mi sembra che la Commissione finanze e tesoro, come hanno detto alcuni colleghi, è stata posta dinanzi ad un brutto dilemma dagli amici del Governo che, forse, non hanno voluto o potuto assumere certe responsabilità. Qui si tratta della magistratura italiana la quale, indubbiamente, merita tutto il rispetto dei cittadini e dei deputati. Si ricordi però che alla magistratura, a suo tempo, è stato concesso un trattamento economico speciale: cosa giusta perché è giusto che i magistrati siano anche economicamente indipendenti. È probabile che in questi ultimi tempi ai magistrati sia venuta meno questa indipendenza economica per ragioni, diciamo così, di bilancio personale. Nasce così la richiesta della tredicesima mensilità. Essa nasce, cioè, dal desiderio di migliorare le proprie condizioni economiche, ma bisogna tener conto che questo desiderio, anzi questa necessità è comune a tante altre categorie di dipendenti. A parte il fatto che non vedo come i magistrati po-

sti di fronte a controversie di lavoro possano serenamente regolarsi, penso che in fondo non sia un buon servizio reso alla magistratura aver creato la questione della tredicesima mensilità. Di ciò la responsabilità cade sulla Commissione finanze e tesoro, come hanno giustamente messo in evidenza diversi colleghi. È perciò opportuno che ognuno assuma le proprie responsabilità. Il Governo se ritiene che i magistrati abbiano il diritto di avere una maggiore perequazione degli stipendi dovrebbe provvedere diversamente, evitando che la magistratura sia obbligata a chiedere la tredicesima mensilità sullo stesso piano in cui la può chiedere un qualsiasi altro prestatore d'opera. Un primo errore, me lo consenta l'amico Scalfaro (e se fosse qui presente lo direi pure, francamente, all'amico Gonella) dipende da una impostazione, secondo me errata. Da un lato abbiamo quindi magistrati che hanno indubbiamente ragione di chiedere questo ulteriore compenso, dall'altro si pone obiettivamente il problema di prelevare questo denaro dai fondi previsti per i carcerati, ponendoci di fronte anche ad un problema di coscienza. Si consideri, inoltre, che numerose altre categorie del Ministero di grazia e giustizia attendono da lungo tempo dei miglioramenti economici: agenti di custodia, cancellieri, pensionati del Ministero i quali ultimi sono costretti a vivere con appena 25 mila lire al mese. Come si può, in coscienza, votare questa legge di fronte a tutte queste considerazioni? Bisogna avere il coraggio di dire tutta la verità e di fare in modo che ognuno assuma le proprie responsabilità.

La mia non è una dichiarazione di voto ma, secondo quello che è il mio costume, debbo dire la verità così come io la vedo.

BELOTTI. Vorrei solo fare rilevare una osservazione che mi sembra fondamentale. Tutti i colleghi, a quanto pare, in linea di massima si sono dichiarati favorevoli alla proposta di concessione della tredicesima mensilità ai magistrati. La sostanza della questione, quindi, è superata. Noi facciamo parte di una Commissione tecnica la quale peraltro non può rimanere insensibile alle ragioni addotte dall'opposizione e anche dal collega Priore circa la esigenza di una lungimirante politica, diciamo così, di sensibilità carceraria. Però ci troviamo di fronte ad una situazione che non presenta altra via di uscita, se veramente vogliamo corrispondere la tredicesima mensilità ai magistrati, che non sia quella indicata da questo disegno di legge. D'altra parte il Governo, nell'atto stesso in cui propone il reperimento dei fondi, non afferma, nemmeno

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

implicitamente, di voler procedere ad una revisione in senso peggiorativo della politica carceraria, così importante dal punto di vista sociale. Ad un certo punto perciò bisogna ammettere l'opportunità che invece di attardarsi in considerazioni che, seppure importanti, non aprono nessuna via alla soluzione del problema, sia molto più realistico dire in maniera chiara e netta per queste ragioni non sentiamo di superare le obiezioni che sono state avanzate e perciò non concediamo la tredicesima mensilità ai magistrati. Del resto, anche coloro i quali esprimono il loro voto favorevole, non intendono certo con questo ammettere che si possa verificare una menomazione o una riduzione della politica governativa nel settore carcerario. Si tratta di una situazione di emergenza la quale potrebbe essere, secondo me, superata soltanto se il Governo si impegna, nel tempo più breve possibile, a ricostituire integralmente il fondo dal quale vengono ad esso prelevate le somme necessarie per i magistrati.

RONZA. Ma perché dobbiamo assumere noi questa responsabilità? Nessuno impediva al Governo di provvedere diversamente.

BELOTTI. Al punto in cui sono le cose si tratta di vedere *hic et nunc* se vogliamo o non vogliamo giungere ad una conclusione.

ROSINI. Bisogna vedere a quali condizioni.

BELOTTI. Affermando, ad esempio, che il prelievo di questi fondi non implichi una riduzione della politica governativa nel settore carcerario. Si tratterebbe tutto sommato di far fronte ad una momentanea esigenza la quale non è detto debba tradursi in una diminuzione a carattere continuativo.

WALTER. Desidero dire, innanzi tutto, che voterò a favore dell'ordine del giorno presentato dal mio collega. Quello che è difficile ammettere è che si prendano dei fondi per pagare la tredicesima mensilità ai magistrati dai capitoli destinati ai carcerati i quali, come tutti sanno, vivono in miserevoli condizioni. Per mia disgrazia io stesso ho subito la detenzione nelle carceri italiane e so, quindi, per esperienza personale quali siano le misere condizioni in cui vengono posti i detenuti. Di fronte ad una situazione di questo genere, di fronte alla più assoluta carenza di servizi igienici, tecnici, assistenziali, educativi, di fronte allo stato di abbandono morale e materiale in cui languiscono i detenuti non credo sia giusto ed umano consentire il prelievo di somme destinate a questi servizi. Per tutti questi motivi, mentre dichiaro di votare contro l'approvazione del disegno di legge esprimo il parere favorevole in or-

dine agli ordini del giorno presentati dai miei compagni di partito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno presentato dall'onorevole Assennato è stato già letto e la Commissione ne ha quindi preso conoscenza. Do lettura adesso dell'ordine del giorno presentato dal collega Rosini, del seguente tenore:

« La Commissione ritenuto che i capitoli 93 e 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'esercizio 1957-58 non possono essere ridotti per le alte finalità sociali cui quegli stanziamenti sono preordinati, delibera di sospendere l'esame del disegno di legge n. 3392, dando mandato al Relatore di suggerire alla Commissione, d'accordo al Governo, altre coperture delle spese, possibilmente da non imputare al bilancio del Ministero della giustizia ».

VALSECCHI, *Relatore*. Prendo la parola spinto, vorrei dire, dalla presentazione degli ordini del giorno e dal desiderio di chiarire alcuni punti. Dice l'ordine del giorno Assennato, che la Commissione approva la concessione della tredicesima mensilità ai magistrati. Ma già nella relazione che ho avuto l'onore di svolgere questa mattina ho precisato, secondo quanto aveva stabilito la nostra Commissione esattamente un anno fa, che la tredicesima è stata già data ai magistrati. Solo che la cifra annua globale degli emolumenti ai magistrati, invece di essere divisa in tredici parti, è stata divisa in dodici. Gli stessi rappresentanti della categoria interessati che, secondo quanto dice l'onorevole Sottosegretario Scalfaro, ora premono per la concessione della tredicesima, a suo tempo, dichiararono di essere soddisfatti e non fecero questione di tredicesima. Infatti, se avessero formulata tale questione la suddivisione del compenso annuale comprensivo nella sostanza della tredicesima ») invece di essere fatta in dodici parti sarebbe stata fatta in tredici e la questione stessa certamente oggi non avrebbe nemmeno avuto modo di sorgere. Dirò anzi che la suddivisione in dodici ratei anziché in tredici probabilmente allora convenne agli interessati non fosse altro perché la « tredicesima » non raggiunge mai l'importo di uno stipendio mensile, mentre in quel modo essa veniva percepita al cento per cento. Ecco perché, ove si tenga conto di questi precedenti, la richiesta della tredicesima mensilità da parte dei magistrati si sostanzia come una pura e semplice richiesta di aumento di stipendio. Nulla vieta di portarci su questo terreno, di riconoscere cioè che, essendo gli sti-

pendi dei magistrati divenuti troppo bassi, abbisognano di un ulteriore aumento. Ma, secondo me, non è il caso di parlare in senso proprio di tredicesima mensilità.

Desidero tuttavia ricordare qualche precedente allo scopo di meglio illuminare la situazione e soprattutto desidero prospettare — tenuto conto che noi facciamo parte della Commissione finanze e tesoro — alcuni inconvenienti cui si potrebbe andare incontro. Nel nostro paese, infatti, non sono solo i magistrati ad essere retribuiti sulla base di dodici mensilità, ma vi sono anche altri dipendenti dello Stato: ufficiali giudiziari, carabinieri ed altre categorie ancora. Fino ad oggi si è potuto dire che le dodici mensilità sono comprensive della tredicesima liquidata in dodicesima; ma è chiaro che con l'approvazione di questo disegno di legge, ciò non sarà più possibile. Il diritto da parte delle altre categorie a chiedere un eguale trattamento si pone dal momento stesso in cui noi approviamo questo aumento in favore dei magistrati anche se questo aumento lo vorremmo eufemisticamente chiamare tredicesima mensilità. Risolvere nel modo prospettato dal disegno di legge il problema attuale dei magistrati significa, in altri termini, aprire la strada ad immancabili e direi giustificate richieste da parte di tutte queste altre categorie.

Da questo punto di vista l'espressione « rinoscimento della tredicesima mensilità ai magistrati » contenuta nell'ordine del giorno Assennato, diventa una espressione puramente formale, per non dire superficiale.

Per quanto riguarda, poi, il problema della copertura e l'invito fatto al Relatore di trovare una copertura diversa da quella prospettata nel testo del disegno di legge, non saprei in particolare cosa suggerire, né è in facoltà del Relatore aprire o riaprire i capitoli del bilancio.

Mi rendo, peraltro, conto che, come ha detto stamattina l'onorevole Rosini, invitare in questa circostanza il Governo a trovare altri capitoli di spesa significa in pratica rinviare la discussione e se questi ordini del giorno presentati dai colleghi Assennato e Rosini venissero approvati, è chiaro che noi ci troveremo di fronte ad un vero e proprio rinvio di tutto il provvedimento. Assai significative mi sembrano le affermazioni del collega Belotti in quanto che, se il Governo ha assunto la responsabilità di ridurre determinati capitoli, è segno che esso ritiene di trovare una certa capienza e di essere in grado di reintegrare in uno spazio di tempo non troppo lungo le riduzioni attuali.

A questo riguardo, anche se trovo giuste alcune considerazioni svolte da taluni colleghi, non mi sento di insistere troppo su di esse. Si tenga conto, infatti, che anche se il Governo ha deciso di apportare talune riduzioni nei capitoli 93 e 94 relativi al programma di una migliore e più adeguata attrezzatura assistenziale e rieducativa dei detenuti, in via pratica le conseguenze saranno minime. Esiste in questo caso, come in tanti altri, un programma di massima che è ben lungi dall'essere realizzato e che richiede sempre maggiori contributi da parte dello Stato. È chiaro, quindi, ribadendo anche le osservazioni fatte dal collega Belotti che il Governo, tenuto conto delle riduzioni ora apportate, in pratica farà in modo che il settore carcerario non abbia a subire notevoli contraccolpi.

A conclusione, perciò, di questa discussione e in considerazione del punto in cui sono giunte le cose io penso che questo disegno di legge possa essere approvato, tenendo salve tutte quelle considerazioni affiorate nel corso della discussione che hanno notevole importanza. L'unica cosa di cui si deve tenere conto è che se noi oggi decidiamo di aumentare lo stipendio ai magistrati (la definizione non importa) dobbiamo, dal punto di vista della Commissione finanze e tesoro, fin da oggi preoccuparci di tutte quelle altre categorie che non mancheranno di chiedere ulteriori adeguamenti.

ROSINI. Il Relatore ha esposto argomenti contrari a conclusioni favorevoli. Se il Governo si propone di ridurre i capitoli 93 e 94 — egli ha detto in sostanza — vuol dire che il Governo stesso ritiene di poterlo fare. Ma vi è un argomento che esclude questa ipotesi: dalla relazione Rocchetti (nota in calce a pagina 27) sappiamo che questi stanziamenti non sono sufficienti, anche per ottemperare al precepto costituzionale relativo al trattamento dei detenuti.

CHIARAMELLO. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge e mi associo alle osservazioni del collega Valsecchi. Ci troviamo di fronte a un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e considerata la data odierna, non resta altra possibilità che reperire i fondi attraverso una nota di variazioni.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei riandare un momento alle dichiarazioni fatte all'inizio dall'onorevole Facchin. Senza riaprire una annosa polemica, voglio pormi una domanda: qual è il ragionamento che i magistrati hanno

sempre fatto? Con la legge Piccioni — essi sostengono — è stata riconosciuta una posizione di indipendenza della categoria anche sul piano economico attraverso lo « sganciamento ». Tuttavia gli aumenti successivamente apportati alle retribuzioni di altre categorie di dipendenti dello Stato hanno provocato non solo la eliminazione di questa distanza ma per certi gradi (e questo è un dato aritmeticamente vero) si è arrivati a dare ai magistrati un trattamento inferiore a quello di altre categorie in precedenza meno retribuite. Questa considerazione non è vera per i primissimi gradi della magistratura né, forse, per gli altissimi, ma è certamente vera per molti gradi intermedi. I magistrati, in sostanza, chiedono che sia rispettato il principio attuato con lo « sganciamento »: di conseguenza, se per altre categorie vengono apportati aumenti, pensino il Governo e il Parlamento a votare aumenti corrispondenti che consentano il mantenimento delle precedenti distanze.

Personalmente, sia detto per inciso, ritengo che una soluzione diversa da quella adottata con la legge Piccioni avrebbe evitato l'inconveniente che nasce dalla necessità di votare un provvedimento speciale per i magistrati ogni volta che si fa qualche concessione ai dipendenti dello Stato. Se invece si fosse a suo tempo riconosciuta l'autonomia della magistratura a tutti gli effetti, non però sotto il profilo economico (ma purtroppo la magistratura sbagliò) non si presenterebbe oggi la situazione che il Parlamento è chiamato a sanare.

I magistrati volevano la tredicesima mensilità e continuano a chiederla, non essendo stati soddisfatti. Lo scorso anno, allorché furono emanati i provvedimenti delegati, i magistrati protestarono appunto perché chiedevano la tredicesima mensilità e, non vedendo accolta la loro richiesta, coltivarono la speranza di poterla vedere accolta in un secondo momento. Non è da dire che vi sia stato un mutamento di posizioni: questa richiesta della tredicesima è stata permanente.

La soluzione che si è tentato di dare al problema è quella rispecchiata nel disegno di legge. Se la Commissione volesse modificarlo seriamente, non potrei far altro, per ragioni di lealtà nei confronti del Ministro Moro, che chiedere di attendere il suo ritorno per potere, in sua presenza, avanzare altre proposte.

Quando sono stato invitato a presenziare a questa riunione, mi si è detto che si volevano spiegazioni al fine di vedere se, falci-

diando il capitolo 91 ed altre voci di spesa iscritte in bilancio, era egualmente possibile raggiungere gli scopi che con quei capitoli ci si proponeva di raggiungere. Ho immediatamente chiesto spiegazioni agli uffici, anche perché pochi mesi addietro vi era stata una richiesta di aumento di 350 milioni sul capitolo 91 che oggi viene notevolmente decurtato.

Mi è stato assicurato che, anche con la decurtazione di questo stanziamento, non verrà ad essere turbata l'azione che si sta svolgendo per il miglioramento delle condizioni dei detenuti, né si incide su certe voci (come ad esempio i trasferimenti) che hanno una grande importanza dal punto di vista umano perché lo spostamento di sede consente al detenuto di essere maggiormente vicino alla propria famiglia. Per quanto riguarda le spese per equipaggiamento, case-maggio e attrezzature in genere all'interno delle carceri, il Ministero, pur con questa decurtazione, potrà affrontare la spesa, sia pure procrastinandola al prossimo esercizio. Vi sono esigenze note a tutti e che sono state sottolineate dall'onorevole Walter, ma non si tratta di ignorarle, bensì di spostare di qualche mese il loro soddisfacimento.

Non posso non essere sensibile a quanto ha detto l'onorevole Rosini circa la diminuzione dei fondi per i servizi riguardanti l'attività industriale ed agricola dei carcerati e circa le conseguenze che essa potrebbe avere non tanto sulla quantità quanto sul rendimento del lavoro. Resta il fatto che, per una serie di ragioni di forza maggiore, resterà sempre un largo numero di detenuti che rimarranno inattivi.

Premesse queste considerazioni, rimetto alla Commissione la decisione. Sento però il bisogno di una chiarificazione. Se la Commissione, vuole, come vuole, la tredicesima mensilità, deve approvare questo provvedimento. Non sarebbe serio (mi si consenta la parola) respingere questo provvedimento e invitare il Governo a cercare i fondi per la concessione della tredicesima. È chiaro che, se il Ministero della giustizia ha dovuto cercare nei capitoli magri del suo bilancio magrissimo i fondi necessari, segno è che non esistevano altre possibilità e il Ministro della giustizia non può che adattarsi alla situazione, come un padre di famiglia che, manovrando i fondi a sua disposizione senza far mancare l'indispensabile a nessuno, si propone di attuare certi postulati di giustizia e di dignità.

Vi è anche un'altra strada attraverso la quale si può passare, ma non è il Sottosegre-

tario che si può assumere la responsabilità di imboccarla. Si tratterebbe di impegnare il Governo (ed è chiaro che l'impegno dovrebbe essere assunto prima di votare questa legge perché sia un impegno veramente serio) a reperire quanto prima i fondi per reintegrare i capitoli del bilancio che con queste decurtazioni sono stati ridotti: ma, ripeto, devo dire con assoluta chiarezza e senso di responsabilità che il Sottosegretario alla giustizia non può impegnare il Ministero del tesoro su questa posizione; ed è chiaro che se il Ministero della giustizia si è orientato sulla situazione di ripiego, ora prospettata alla Commissione, non vi erano altre vie.

BELOTTI. Alcuni colleghi ed io ci siamo fatti promotori di un ordine del giorno che, in relazione a quanto già rilevato dall'onorevole Sottosegretario, impegna il Governo a ricostituire gli stanziamenti che servono di copertura per la presente legge.

ASSENNATO. Il Sottosegretario ha fatto presente che è necessario, a questo proposito, un impegno del Ministro responsabile. Se il Ministro del tesoro accettasse questo impegno — ma solo a questa condizione — la nostra parte consentirebbe di ritirare i propri emendamenti.

ROSINI. Noi non possiamo approvare un ordine del giorno che « impegna » il Governo a fare una spesa. Se si tratta di un « impegno » siamo di fronte a uno stanziamento.

BELOTTI. Se il Governo ne avesse avuto la possibilità, avrebbe provveduto subito.

ROSINI. I fondi di bilancio non li tiene nel cassetto il Ministro del tesoro! Vi è la possibilità che i fondi vengano reperiti nel corso dell'esercizio finanziario, cioè entro giugno.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Torno a ripetere che, per approvare un simile ordine del giorno, occorre la presenza del Ministro del tesoro. Oltre all'ordine del giorno Belotti, ve ne è uno dell'onorevole Rosini che, in sostanza, chiede una sospensione della discussione per dar modo di rimuovere gli inconvenienti che si verificano nella copertura attuale e per studiare un'altra copertura che tali inconvenienti non presenti. Un altro ordine del giorno dell'onorevole Assennato ha un significato quasi equivalente, ma non identico, perché riconosce intanto il principio della concessione della tredicesima mensilità; mentre Rosini lo condiziona al reperimento dei fondi.

Ma anche l'onorevole Assennato concorda sul fatto che la copertura offerta attualmente non è idonea.

ROSELLI. Vi è pure una proposta di rinvio pura e semplice perché della questione siano nuovamente investiti i Ministri della giustizia e del tesoro.

PRESIDENTE. La questione si riduce al solo problema tecnico della copertura, a proposito del quale l'onorevole Sottosegretario ci ha fornito ampie spiegazioni, assicurando che la decurtazione dei capitoli indicati non inciderà sulla sostanza del bilancio.

Poiché la questione è in questi termini, potremmo rinviare la seduta affinché il relatore e il Governo possano studiare la possibilità di eliminare l'inconveniente lamentato per quel che riguarda la copertura. Il rinvio potrebbe essere anche brevissimo.

RONZA. Presento formale domanda perché la nuova riunione abbia luogo domattina. Attraverso l'impegno responsabile dei Ministri della giustizia e del tesoro, domani si potrebbe prendere l'impegno di un movimento di voci di spesa con il ritocco di capitoli che dispongano di una certa elasticità; sarebbe così consentita l'approvazione del disegno di legge.

WALTER. Qualora il Ministro del tesoro dovesse affermare di non avere la possibilità di reperire altri fondi, noi dovremmo procedere egualmente e invitare il Ministro a intervenire alla riunione della Commissione per pronunziarsi sull'ordine del giorno Belotti.

ASSENNATO. Noi concordiamo su questo invito e intendiamo mettere in chiaro il valore del dibattito svoltosi finora. In sostanza è risultato che, in realtà, vi è una parte della Commissione che permane ancora su una impostazione negativa nei confronti della richiesta della magistratura. Tengo a confermare dinanzi alla Commissione che noi siamo conseguenti e coerenti e che, come l'anno scorso ci battemmo perché fosse riconosciuto ai magistrati il diritto alla tredicesima mensilità, così anche quest'anno siamo favorevoli a quella impostazione.

Non per accentuare la polemica, ma per dovere di lealtà, onorevole Valsecchi, ricordiamo che non si tratta di riconoscere un diritto astratto ma di accordare una integrazione di quanto già i magistrati godono.

Noi siamo sempre stati favorevoli a riconoscere ai magistrati il diritto a un costante rapporto di differenziazione nel trattamento economico: ogni volta che questo rapporto vien meno, bisogna ricostituirlo. Ecco perché l'anno scorso chiedemmo l'accettazione delle richieste dei magistrati, anche quando l'allora Ministro del bilancio onorevole Zoli chiaramente espresse il parere del Governo, assolu-

tamente negativo nei confronti di quelle richieste.

In sostanza, dall'intervento del Sottosegretario onorevole Scalfaro è risultato che il Governo non ha ritenuto di voler accogliere la richiesta dei magistrati attraverso una impostazione di bilancio che dipendesse dal Ministero del tesoro. Di conseguenza il Governo ci ha posti nella necessità di reperire i fondi nell'ambito del bilancio della giustizia. Il Ministro della giustizia si è rimesso agli uffici e questi hanno proposto le decurtazioni ora al nostro esame. Ma come mai si è proposta la riduzione dei capitoli dei quali poco prima si era richiesto l'aumento? A questa domanda la risposta non è venuta, o è venuta confusa e inadeguata. Di conseguenza si è messa la magistratura nella condizione di dover subire — dopo il rifiuto del Governo di soddisfare le sue aspirazioni nell'ambito del bilancio del tesoro e non di quello della giustizia — la mortificazione di accettare un beneficio che deriva dalla decurtazione di altre voci di spesa. Noi vogliamo sentire il Ministro del tesoro perché sia reso evidente che vi è stata una resistenza alle istanze dei magistrati.

Chiedo pertanto che sia sentito in questa sede il Ministro del tesoro perché questi possa assicurarci che nel nuovo bilancio non verrà a ripetersi l'incresciosa situazione che abbiamo tutti rilevato.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario ad un rinvio, soprattutto dopo la iniqua motivazione che di esso ha presentato l'onorevole Assennato. Non mi pento della lealtà usata nei confronti della Commissione (lealtà che, da quando ho l'onore di essere al Governo, ho inteso usare con tutti); non mi pento anche se a questa lealtà non sia ispirato l'intervento dell'onorevole Assennato...

ASSENNATO. Ella non ha il diritto di qualificare in un modo o nell'altro gli interventi. Ella deve limitarsi a esporre le sue ragioni. Ella è semplicemente un presentuoso!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho dato atto con totale sincerità della oggettività degli interventi degli onorevoli Rosini e Waller. Ma dichiaro essere stato deteriore l'intervento che ha fatto poc'anzi l'onorevole Assennato, il quale ha cercato di fare una speculazione, tentando di presentarsi come tutore della magistratura, che non ha bisogno di essere tutelata da nessuno, nemmeno dal Governo. (*Proteste dell'onorevole Assennato*). L'intervento dell'onorevole Assennato parte da una posizione non

accettabile sul piano della collaborazione fra maggioranza e opposizione.

Non ho avuto timore di dire pubblicamente e fino in fondo ciò che il Governo ha fatto e ritiene di fare; ma ella ha fatto tutto quello che dipendeva da lei, onorevole Assennato, per tentare di impedire questa collaborazione.

Chiedo formalmente che si trovi questa sera stessa una soluzione del problema e lascio all'autorità della maggioranza della Commissione decidere questa soluzione.

ASSENNATO. L'anno scorso il Ministro del bilancio — il Presidente del Consiglio attuale — si oppose con irrisione alla concessione della tredicesima mensilità ai magistrati!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma noi stiamo discutendo appunto sulla concessione della tredicesima! È inutile riesumare oggi polemiche di un anno fa. Ella, onorevole Assennato, discute a scoppio ritardato: si aggiorni, se ci riesce.

ASSENNATO. Noi voteremo a favore, come abbiamo detto sin da stamani, ma queste dichiarazioni devono risultare a verbale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ella, onorevole Assennato, vuole avere ragione sia che si voti a favore sia che si voti contro...

VALSECCHI, *Relatore*. Al problema è stata data una impostazione che potrà essere accettata o meno, ma che è in ogni modo una impostazione chiara e chiarificatrice. Noi siamo la maggioranza che sostiene il Governo. Noi abbiamo fiducia nel Governo che ci ha proposto il provvedimento. Il provvedimento porta la firma dei Ministri del bilancio e del tesoro e noi siamo estremamente sensibili alle dichiarazioni del Sottosegretario alla giustizia. Pensiamo pertanto che, appena si presenterà l'occasione, il Governo — nel quale noi abbiamo fiducia — provvederà a fronteggiare questa ed altre situazioni sorte in relazione a questo provvedimento.

Dichiaro, pertanto, che voterò contro tutti gli ordini del giorno, compreso quello che impegna il Governo, perché noi abbiamo fiducia nel Governo. Se tutti gli ordini del giorno saranno respinti, propongo di passare all'ulteriore esame del provvedimento.

RONZA. Rimango favorevole al rinvio, in quanto esso lascia aperte due alternative. L'asprezza scaturita dall'ultima fase del dibattito non mi pare che sia motivo sufficiente per modificare radicalmente un atteggiamento che poco fa appariva accettabile a tutta la Commissione.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

ASSENNATO. Sono favorevole alla proposta di rinvio, pur confermando che noi voteremo favorevolmente al provvedimento. Insistiamo, per altro, sulla necessità della presenza del Ministero del tesoro perché il Governo si impegni a provvedere a rimuovere una così infelice copertura della spesa prevista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

(Non è approvata).

Di conseguenza essendo improponibili gli ordini del giorno, presentati rispettivamente dai deputati Assennato e Rosini, devono considerarsi decaduti.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« A decorrere dal 1° gennaio 1957 al personale statale in attività di servizio il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1954, n. 392, e successive modificazioni, è concessa una 13^a mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno e pari all'80 per cento dello stipendio spettante a quest'ultima data, escluso ogni altro assegno accessorio.

Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, con le successive modificazioni ».

RONZA. Dichiaro di astenermi.

ROSINI. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

« La ritenuta in conto entrate Tesoro, nonché la ritenuta ed il contributo per l'assistenza sanitaria, si applicano sulla 13^a mensilità di cui all'articolo precedente. A tali effetti la 13^a mensilità si considera in ragione del 70 per cento ».

RONZA. Dichiaro di astenermi.

ROSINI. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Al Procuratore generale della Corte di assazione, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del

Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti e all'Avvocato generale dello Stato è attribuita, oltre lo stipendio determinato dalla tabella allegata alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, l'indennità per spese di rappresentanza in misura pari alla metà di quella attribuita al Primo Presidente della Corte di cassazione con l'articolo 2 della predetta legge ».

RONZA. Dichiaro di astenermi.

ANGELINO PAOLO. Dichiaro di astenermi.

ROSINI. Dichiaro di astenermi.

WALTER. Dichiaro di astenermi.

ASSENNATO. Dichiaro di astenermi.

NICOLETTO. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, sul quale l'onorevole Rosini ha presentato un emendamento tendente a sostituire il punto a) col seguente:

« Quanto a lire 898 milioni con riduzioni rispettivamente di lire 600 milioni dal capitolo 91 e di lire 298 milioni dal capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1957-58 ».

ROSINI. Ho proposto il mio emendamento in quanto l'onorevole Scalfaro, nel suo intervento, ha detto che, per quanto riguarda il capitolo 64, è da prevedersi un residuo di circa 300 milioni.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento dell'onorevole Rosini nasce da considerazioni che hanno indubbio valore. Ritengo, comunque, che non sia opportuno approvarlo in quanto porterebbe ad un inutile rinvio dell'approvazione del disegno di legge. Indubbiamente la riduzione del capitolo 64 determina inconvenienti minori, lasciando un certo margine ai capitoli 93 e 94, che incidono direttamente sul problema del lavoro dei carcerati. Oggi come oggi, tuttavia, questo storno di bilancio non sarebbe opportuno, anche se devo associarmi alle considerazioni fatte dall'onorevole Rosini.

ROSINI. Vorrei pregare l'onorevole Scalfaro di esaminare la possibilità di modificare la forma delle due dichiarazioni, nel senso che il Governo — qualora, verso la fine dell'esercizio finanziario, si avvedesse che il capitolo 64 può presentare un residuo — provvederà a spostare quegli stanziamenti per reintegrare i capitoli 93 e 94.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho alcuna difficoltà ad aderire a questo invito.

ROSINI. Dopo le assicurazioni dell'onorevole Sottosegretario ritiro il mio emendamento.

In sede di dichiarazione di voto sull'articolo 4, desidero dichiarare subito, per una esigenza di lealtà (che, secondo me, è essenziale per tutti noi) che se l'articolo 4 fosse rimasto così come è, avrei votato contro questo disegno di legge perché non ho nessuna intenzione di danneggiare i carcerati che non votano per favorire i magistrati che votano. Ma poiché le assicurazioni del Governo mi fanno pensare che questa alternativa possa, di fatto, essere evitata, mi asterrò dal voto. L'onorevole Valsecchi ha la massima fiducia nel Governo e io, oppositore, questa fiducia non ho. Posso credere personalmente all'onorevole Scalfaro, nel quale ho la massima fiducia, ma per le riserve che la mia posizione comporta non posso che astenermi.

ASSENATO. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Rosini, precisando che — come abbiamo già preso posizione sin da un anno fa a favore della concessione della tredicesima mensilità ai magistrati — così anche questa volta abbiamo fin dall'inizio assunto una posizione favorevole al provvedimento. Non possiamo però votare a favore dell'articolo 4 perché esso rappresenta la soluzione meno felice che potesse immaginarsi. Per queste ragioni il gruppo comunista si asterrà; non votando contro né proponendo emendamenti per evitare il rinvio della soluzione concreta, pago di avere contribuito, durante il dibattito, ad ottenere assicurazioni che valgano a rimuovere gli inconvenienti che l'articolo 4 comporta, anche perché durante il dibattito è apparso manifesto da quale parte vi fossero ancora residui di avversione al riconoscimento del diritto dei magistrati alla tredicesima mensilità.

VALSECCHI, *Relatore*. Avendo superato tutti i « residui dubbi » circa la concessione della tredicesima mensilità, non ho difficoltà ad annunziare il mio voto favorevole all'articolo 4. Se noi non votassimo questo articolo, mancherebbero i voti necessari e ci limiteremo ad affermare un principio che non potrebbe essere tradotto nella realtà.

RONZA. Il gruppo socialista, che si è sempre dichiarato apertamente favorevole alla sostanza del provvedimento di legge, deve dichiarare la propria astensione per il modo con cui si è provveduto, nell'articolo 4, alla copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo del disegno di legge:

« All'onere di lire 1.030.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede:

a) quanto a lire 898.000.000 con riduzione, rispettivamente, di lire 722.000.000, 93.000.000 e 83.000.000 degli stanziamenti dei capitoli 91, 93 e 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1957-58;

b) quanto a lire 17.500.000, 69.000.000 e 33.500.000 con gli stanziamenti dei capitoli 69, 81 e 112 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio;

c) quanto a lire 12.000.000 con lo stanziamento del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

Leggo l'ordine del giorno presentato dai deputati Belotti, Berloff, Berzanti, Facchin e Priore:

« La Commissione Finanze e tesoro, approvando in sede legislativa il disegno di legge n. 3392,

impegna il Governo

a promuovere la ricostituzione, entro l'esercizio finanziario in corso, degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia ora destinati alla copertura del fabbisogno finanziario determinato dal disegno di legge approvato, allo scopo di garantire l'attuazione di quelle provvidenze di settore, già decise in sede di approvazione di bilancio ».

Considerate le assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno se insistono a che sia posto in votazione.

BELOTTI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Dato che ho ragione di ritenere che domani la Commissione non debba riunirsi formulo i migliori voti augurali al Governo ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

la persona del Sottosegretario per la giustizia e a tutti i colleghi.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio e ricambio gli auguri al Presidente, a tutti i componenti la Commissione, di maggioranza e di minoranza, e al battagliero onorevole Assennato.

CHIARAMELLO. Come più anziano componente della Commissione, porgo gli auguri al nostro Presidente, ai Vicepresidenti ed ai segretari.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna e della proposta di legge n. 3127, esaminata nella seduta di ieri, mercoledì 18 dicembre 1957.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali della spesa di lire 34.500.000 per la sottoscrizione di azioni della Società per l'incremento della Stazione termale di Chianciano (S.I.C.) che ha aumentato il capitale da lire 8.000.000 a lire 100.000.000 » (3297):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 32 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958 » (*Urgenza*) (3343):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 32 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3351):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 31 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

« Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3353):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 32 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, concernente l'istituzione di una Agenzia del Monopolio italiano dei tabacchi in Oriente » (3314):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 32 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Modificazioni alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori di Stato » (3392):

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 32 |
| Votanti | 30 |
| Astenuti | 2 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 28 |
| Voti contrari | 2 |

(La Commissione approva).

e delle seguenti proposte di legge:

SCARASCIA ed altri: « Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena dei tabacchi ed alla disciplina dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » (3127):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 31 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

MARAZZA: « Provvedimenti a favore della Fabbrica del Duomo di Milano » (2918):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 30 |
| Voti contrari | 2 |

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

Senatori NEGRONI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione italiana ciechi » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3336):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 32 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione (dei disegni di legge 3297, 3343, 3351, 3353, 3311 e delle proposte di legge 2918, 3336, 3127):

Angelino Paolo, Arcani, Assennato, Belotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Bima, Carcatera, Castelli, Cavallaro Nicola, Facchin, Ferreri Pietro, Gennai Toniotti Erisia, Geremia, Guariento, Guggenberg, Infantino, Longoni, Martinelli, Nicoletto, Priore, Raffaelli, Romano, Roselli, Rosini, Schiratti, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Hanno preso parte alla votazione (del disegno di legge 3392):

Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Angioy, Assennato, Belotti, Berloff, Berzanti, Castelli, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Facchin, Ferreri Pietro, Gennai Toniotti Erisia, Geremia, Guariento, Infantino, Longoni, Martinelli, Nicoletto, Priore, Romano, Ronza, Roselli, Rosini, Schiratti, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter, Zuppante.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 3392):

Rosini, Ronza.

È in congedo:

Di Stefano Genova.

La seduta termina alle 19.15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI